

Materiale Didattico

**ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI E LE MALATTIE
PROFESSIONALI
IL RAPPORTO ASSICURATIVO**

DC RISCHI

SERVIZIO FORMAZIONE

INDICE

	PAG.
INTRODUZIONE: L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI	7
1. CENNI SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	8
1.1 L'ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE	8
1.2 IL TESTO UNICO DEL 1965	9
1.3 L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE DAL 1965 AD OGGI	9
1.4 GLI INTERVENTI DELLA GIURISPRUDENZA	9
1.5 ASSICURAZIONE LAVORATORI MARITTIMI IN INAIL	11
1.6 IL SETTORE NAVIGAZIONE	12
2. IL RAPPORTO ASSICURATIVO	13
2.1 I SOGGETTI	14
2.1.1 I soggetti assicurati	15
2.1.2 L'intervento del D. L.g.s 38/2000	16
2.1.3 I soggetti assicuranti	19
2.2 L'OGGETTO	20
2.2.1 Le attività assicurate	22
2.2.2 La diffida ex art. 16 T.U. 1124/1965	23
3. INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO	25
3.1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	25
3.1.1 Denuncia di esercizio, denunce di variazioni, denuncia di nuovo lavoro temporaneo, denuncia di cessazione.	25
3.1.2 Accentramento posizioni assicurative	28
3.1.3 Comunicazione Unica al Registro delle Imprese	29
3.1.4 Denuncia nominativa assicurati (dna)	30
3.1.5 Casi residui di DNA	31
3.1.6 Libro Unico del Lavoro	32
3.1.7 Pagamento dei premi	33
3.1.8 Contratti di somministrazione	36
4. IL PREMIO ASSICURATIVO	37
4.1 LE RETRIBUZIONI IMPONIBILI	38
4.2 TARIFFA DEI PREMI	39
4.3 FUNZIONE DELLA TARIFFA	39

4.4	COME NASCE LA TARIFFA	39
4.5	FORMA DELLA TARIFFA	40
4.6	IL SISTEMA TARIFFARIO ATTUALE	40
4.7	OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	41
4.8	NUOVI NOMENCLATORI TARIFFARI	42
4.9	CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI	42
4.10	LAVORAZIONE NON PREVISTA	43
4.11	DETERMINAZIONE DEI TASSI MEDI NAZIONALI	43
4.12	"SETTORIALIZZAZIONE" DELLE TARIFFE	44
4.13	RETTIFICA DELLE CLASSIFICAZIONI	45
4.14	OSCILLAZIONE DEI TASSI	45
5.	PREMI SPECIALI UNITARI	47
6.	IL PREMIO SUPPLEMENTARE PER LA SILICOSI E ASBESTOSI: TABELLA DEI TASSI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO SUPPLEMENTARE SILICOSI E ASBESTOSI	49
6.1	DETERMINAZIONE DEL TASSO	50
6.2	OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO	50
6.3	OSCILLAZIONE IN AUMENTO DEL TASSO MEDIO	51
7.	IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	51
8.	PROCEDURE DI RECUPERO DEI CREDITI	53
8.1	ESAZIONE COATTIVA: PRINCIPI GENERALI	53
8.1.1.	TITOLO ESECUTIVO	53
8.2	STRUMENTI DELL'AZIONE COATTIVA	54
8.3	INDIVIDUAZIONE DEI CREDITI ISCRIVIBILI A RUOLO	55
8.4	AVVISO BONARIO E RICHIESTA DI RATEAZIONE	56
8.5	FORMAZIONE E CONSEGNA DEL RUOLO	56
8.6	NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO	56
8.7	MODALITÀ DI PAGAMENTO	56
8.8	ESECUZIONE FORZATA	57
8.9	RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE	57
8.10	TRASMISSIONE FLUSSI INFORMATICI	57

8.11	RICORSI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI	58
9.	PROCEDURE CONCORSUALI	58
9.1	ACCORDI SUI CREDITI CONTRIBUTIVI	59
10.	IL SISTEMA SANZIONATORIO	59
10.1	PRINCIPI GENERALI	59
1.	Illecito e sanzioni	59
1.1	Sanzione penale	59
1.2	Sanzione civile	59
1.3	Sanzione amministrativa	60
2.	Principio di legalità	60
3.	La colpevolezza	60
4.	Concorso di persone	61
5.	La solidarietà	61
6.	Principio di specialità	61
7.	Misura della sanzione	61
8.	Conversione in euro	61
9.	Pagamento rateale	61
10.	Accertamento	62
11.	Contestazione notificazione	62
12.	Contraddittorio	62
13.	Il provvedimento ordinanza ingiunzione	62
14.	Pagamento sanzioni amministrative	63
15.	Prescrizione	63
10.2	VIOLAZIONI	63
10.3	LE SANZIONI CIVILI L. 388/2000	64
10.4	DIFFIDA OBBLIGATORIA	66
10.5	MAXISANZIONE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO	66
11.	PRESCRIZIONE DEI PREMI (ART. 3, C.9 LETT. B), L. 335/95; CIRC. INAIL 10 MAGGIO 1996 N.32	67
12.	IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	68
12.1	INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA	68
12.2	IL CONTENZIOSO PER L'OBBLIGO ASSICURATIVO	68

12.3	IL CONTENZIOSO AVVERSO L'INQUADRAMENTO NEI DIVERSI SETTORI TARIFFARI (CLASSIFICAZIONE AZIENDALE)	68
12.4	IL CONTENZIOSO TARIFFARIO (CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI)	69
12.5	COMPETENZE EX DPR 314/2001	69
12.6	TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	69
12.7	EFFETTI DEI RICORSI	69
12.8	TERMINI DI DEFINIZIONE DEI RICORSI	70
12.9	RICORSI CONCERNENTI LA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI	70
12.10	IL CONTENZIOSO AVVERSO L'IMPONIBILE RETRIBUTIVO	70
12.11	COMITATI REGIONALI PER I RAPPORTI DI LAVORO	70
13.	L'ASSICURAZIONE ED IL CONTRIBUTO IN AGRICOLTURA: CENNI	71
14.	FORME SPECIALI DI ASSICURAZIONE: LE CASALINGHE	73
14.1	PERSONE ASSICURATE	73
14.2	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (ART. 2 D.M. 15.9.2000)	74
14.3	PREMIO ASSICURATIVO (ART. 3 D.M. 15.9.2000)	75
14.4	ISCRIZIONE ALL'ASSICURAZIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO (ART. 4 E 5. D.M. 15.9.2000)	75
14.5	SANZIONI (ART. 6 D.M. 15.9.2000)	76
14.6	MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER I SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DEL PREMIO (ART. 7. D.M. 15.9.2000)	76
14.7	NON AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI (ART. 8 D.M. 15.9.2000)	76
14.8	IL FONDO ED IL COMITATO AMMINISTRATORE (ARTT. 14, 15, 16, 17 E 18 D.M. 15.9.2000)	76
14.9	CONTENZIOSO (ART. 19 D.M. 15.9.2000)	77
ALLEGATO	A	
	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUCCESSIVE ALL'EMANAZIONE DEL T. U. 1124/65	83
ALLEGATO	B	
	SOGGETTI ASSICURATI (PREVISTI NEL T.U. 1124/65 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI)	86
ALLEGATO	C	
	DATORI DI LAVORO - LAVORATORI DA ASSICURARE (PREVISTI NEL T.U. 1124/65 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI)	91
ALLEGATO	D	
	LAVORAZIONI (PREVISTE NEL T.U. 1124/65 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI)	94

APPENDICE – L'ATTIVITA' DI VIGILANZA	78
1.INTRODUZIONE	78
1.1 Il coordinamento	78
1.2 Razionalizzazione dell'attività ispettiva	80
1.3 Funzioni e compiti del personale di vigilanza	80
1.4 Poteri ed obblighi del personale ispettivo	81

INTRODUZIONE

L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è una forma di tutela obbligatoria dei lavoratori contro il rischio "professionale" di perdita o menomazione della capacità di lavoro, che trova il suo primo fondamento nell'art. 38 della Costituzione.

La sua **finalità** è quella di garantire:

- protezione economica e sanitaria (assistenza curativa e riabilitativa) al lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale;
- assistenza economica ai superstiti del lavoratore deceduto, in conseguenza dell'evento infortunistico.

Vige per essa il principio dell'**automaticità delle prestazioni** (con l'unica eccezione stabilita nei confronti dei lavoratori autonomi dall'art. 59, comma 19, della legge 449/1997). Queste, infatti, vengono erogate anche nell'ipotesi di irregolarità contributiva e per tutta la durata dell'inabilità conseguente all'evento lesivo.

Il costo dell'assicurazione è posto a **carico del datore di lavoro, tenuto in via esclusiva al pagamento dei premi**, ad eccezione delle collaborazioni coordinate e continuative per le quali il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del datore di lavoro.

1. –CENNI SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. L'art. 38 della Costituzione

L'art. 38 della Costituzione ha ormai affermato in via generale il diritto del lavoratore a mezzi adeguati alle esigenze di vita, in caso di infortunio, come in altre situazioni di bisogno (malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione), senza dare a questo diritto del lavoratore infortunato una configurazione giuridica particolare, o comunque diversa da quella del diritto, agli stessi mezzi adeguati alle esigenze di vita, per il lavoratore malato, invalido, vecchio o disoccupato.

Oggi ci si può quindi domandare se sia effettivamente necessario richiamare il principio del rischio professionale per offrire il fondamento giuridico ad un diritto che è già affermato dalla Costituzione come uno dei numerosi diritti che la Repubblica, nella sua azione di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, attribuisce al lavoratore.

E' vero che se la Costituzione afferma il diritto alla assistenza economica in caso di infortunio (tacendo tra l'altro del ben più importante diritto alle cure riparatrici; la norma dell'art. 32 si riferisce agli indigenti e non ai lavoratori), nulla stabilisce circa il soggetto del relativo dovere, che potrebbe perciò anche identificarsi con la stessa collettività, cioè con lo Stato.

L'imposizione dell'obbligo al datore di lavoro potrebbe perciò trovare una giustificazione solo nel principio del rischio professionale, che quindi almeno entro questi limiti risulterebbe ancora a base della nostra legislazione.

E' certo inoltre che anche in presenza dell'art. 38, l'infortunio sul lavoro assume, nei confronti degli altri eventi dannosi previsti dalla Costituzione, una posizione fundamentalmente diversa: a parità di danno e di bisogno, il trattamento economico dell'infortunato sul lavoro non può non essere diverso e più favorevole di quello dell'infortunato per causa extra-professionale; e ciò per evidenti ragioni morali, e non solo morali. D'altra parte alcune disposizioni del nostro ordinamento positivo (ad es., quella relativa all'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile) trovano una giuridica giustificazione solo ammettendo che il principio del rischio professionale sia tuttora a base dell'obbligo contributivo del datore.

Entro questi limiti ci sembra che non si possa dubitare della sussistenza del ripetuto principio anche nell'attuale ordinamento.

Si tratta di un percorso compiuto sotto la spinta della progressiva inadeguatezza del sistema "volontario" a fare fronte, pur con i successivi aggiustamenti, alle esigenze di una tutela

1.2. IL TESTO UNICO DEL 1965

Il Testo Unico emanato con D.P.R. n. 1124 del 30.6.1965, in virtù della delega contenuta nell'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 ha raccolto la maggior parte delle norme che attualmente regolano la materia dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali .

Il Testo Unico costituisce la conclusione di un lungo percorso di riforme, attraverso il quale se non si è abbandonato, né completamente superato, il principio assicurativo, tuttavia ne sono stati accentuati gli aspetti sociali.

Si suddivide in quattro titoli:

Titolo I :L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria

Titolo II : L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura

Titolo III: Regimi speciali

Titolo IV :Disposizioni per particolari categorie

1.3. L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE DAL 1965 A OGGI.

Successivamente all'entrata in vigore del T.U., sono state emanate numerose disposizioni legislative che, in modo diretto o indiretto, hanno riguardato la materia dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali¹.

1.4. GLI INTERVENTI DELLA GIURISPRUDENZA

L'ampliamento dell'area di tutela oltre che gli interventi con i quali il legislatore ha modificato le disposizioni vigenti, o ne ha introdotte di nuove, sono riconducibili in larga misura alla copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione che, a legislazione immutata, ha indicato principi interpretativi - analogici o estensivi - per mezzo dei quali è stato dato alle norme un significato, compatibile con la loro formulazione letterale, tale da garantire la necessaria tutela anche in casi non espressamente contemplati.

Altrettanto rilevanti sono state le decisioni con le quali la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità di taluni limiti posti alla tutela dalla legislazione ordinaria ed ha anche precisato

¹ Nell'allegato **A** a questa dispensa vengono elencate alcune di tali norme, che hanno esteso l'ambito soggettivo o oggettivo della tutela o che hanno inciso sulla natura delle prestazioni ed il cui punto di arrivo è rinvenibile ad oggi nel D. Lgs. 38/2000

l'estensione e la portata della tutela sociale che lo Stato, per mezzo dell'INAIL, deve garantire ai lavoratori infortunati.

La Corte Costituzionale, ad esempio, ritenendo, in alcuni casi, esemplificativa e non tassativa l'elencazione di persone assicurabili o di attività protette, ha esteso l'area di tutela **ai cassieri, alle guardie venatorie, ai ballerini ed ai tersicorei, agli "assistenti contrari", ai medici-dentisti radiologi, ai familiari del datore di lavoro, ai lavoratori e agli artigiani italiani all'estero, ai lavoratori associati in partecipazione.**

L'evolgersi della giurisprudenza, nel suo complesso, è connotato da una tendenza improntata al progressivo superamento degli originari limiti della tutela, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Ciò, essenzialmente, ridefinendo i concetti di "**manualità**" e di "**occasione di lavoro**".

Contestualmente è stato ridefinito, sulla base degli stessi principi evolutivi, il concetto di occasione di lavoro, sicché mentre in passato l'evento lesivo era tutelato soltanto in quanto correlato ad uno specifico e tipico rischio professionale, oggi la tutela è riconosciuta per gli infortuni che siano collegati al rischio generalmente insito nel lavoro.

Questi principi sono alla base della estensione della tutela a favore di tutti gli addetti a macchine elettriche, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

Per altro verso, la Cassazione, modificando un precedente orientamento, secondo il quale la tutela non poteva essere estesa ad attività diversa da quella comportante il rischio assicurato, ha affermato il principio secondo il quale un soggetto, una volta assicurato, è tutelato per qualsiasi evento lesivo che sia riconducibile alla sua attività lavorativa, dando rilievo al rischio ambientale, determinato dalla mera presenza di un soggetto in ambiente lavorativo.

Il concetto di rischio ambientale, che, nel caso di cui sopra, è stato utilizzato per una interpretazione estensiva dell'occasione di lavoro, è anche il fondamento delle decisioni con le quali la Corte di Cassazione ha esteso l'ambito soggettivo di applicabilità del T.U., affermando la tutela di dirigenti che operano in ambiente rischioso.

I principi che coerentemente hanno guidato il processo evolutivo della giurisprudenza hanno il loro fondamento in una lettura **dell'art. 38 della Costituzione** - che prevede il diritto dei lavoratori a che siano garantiti mezzi adeguati di tutela - più estensivamente integrata con gli altri articoli della Carta Costituzionale e segnatamente con gli **artt. 1** (lavoro come valore primario), **4** (diritto dovere di lavorare), **32**

(tutela della salute) **35** (tutela del lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni), **41** (sicurezza e dignità del lavoro come limite all'esercizio dell'attività economica).

Ne deriva che al centro del sistema di tutela sociale non è posto il danno e il conseguente risarcimento economico, ma la persona del lavoratore, cioè il soggetto leso, portatore di diritti ed interessi, al quale lo Stato deve garantire una tutela globale ed integrata, allo scopo di prevenire o di eliminare o ridurre, per quanto possibile, il pregiudizio, prima ancora che di indennizzarlo.

1.5 ASSICURAZIONE LAVORATORI MARITTIMI IN INAIL.

Per effetto della Manovra Finanziaria 2010 (D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in Legge n.122/2010), a decorrere dal 31 maggio 2010:

- è stato soppresso l'I.P.SE.MA., Istituto di previdenza per il settore marittimo costituito nel 1994 in sostituzione delle precedenti Casse marittime, con gli stessi compiti in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
- le relative funzioni in tema di copertura assicurativa degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima che prestano la loro opera presso le imprese marittime articolate nelle categorie di naviglio - ossia navi passeggeri, carico, rimorchiatori e naviglio ausiliario, diporto e pescherecci - sono state attribuite all'INAIL che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'I.P.SE.MA.

Ciò al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative, ottimizzando le risorse umane e strumentali ed evitando duplicazioni di attività.

L'I.P.SE.MA. gestiva l'assicurazione obbligatoria dei marittimi addetti alla navigazione e alla pesca marittima attribuita per legge a tale Istituto.

L'obbligo assicurativo del personale marittimo trova il suo fondamento negli artt. 1, 4 e 7 del Testo Unico n. 1124/1965.

L'articolo 1 comprende tra le attività protette:

- la navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella L. 31 gennaio 1926, n. 753;
- la pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura.

L'articolo 4 comprende nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.

L'articolo 7 considera come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri obbligatori. Per le navi prive di carte di bordo, si considerano componenti l'equipaggio le persone iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono indicate nei libri obbligatori. Ciò vale anche per le navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone di rinforzo all'equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto.

Coerentemente con le disposizioni del citato Testo Unico, l'ex-I.P.S.E.M.A. assicurava gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, escludendo espressamente dall'assicurazione i pescatori imbarcati su natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda riconosciuti autonomi o associati in cooperativa ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250 che esercitano professionalmente (=quale attività esclusiva o prevalente) la pesca.

Tali soggetti sono già assicurati in Inail.

A tali categorie sono da aggiungere i pescatori familiari coadiuvanti del pescatore autonomo in quanto datore di lavoro, ai sensi dell'art. 4, n.6) del DPR n. 1124/65.

In conclusione, i lavoratori del settore marittimo già assicurati all'Inail sono:

- i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (si tratta di persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, associate in cooperative o compagnie oppure lavoratori autonomi);
- i pescatori familiari coadiuvanti del lavoratore autonomo, in quanto datore di lavoro.

La vigente Tariffa dei premi Inail (Decreto interministeriale 12/12/2000) comprende al proprio interno una serie di previsioni e quindi di tassi di tariffa relativi all'attività di navigazione nelle acque interne nonché ai lavori subacquei.

1.6 Il Settore Navigazione

È opportuno, però, aggiungere alcuni elementi circa la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dell'EX-IPSEMA (oggi Inail - Settore Navigazione) utili a cogliere la specificità del lavoro marittimo.

L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è basata, per il Settore Navigazione sul sistema finanziario di gestione a ripartizione comprendente:

- ripartizione dei capitali di copertura per le rendite di inabilità (dirette e per i superstiti) basata sull'equilibrio tra contributi dell'anno e valore attuale medio di tutte le rate di rendita che si ritiene di dover pagare ai nuovi inabili o superstiti sorti nell'esercizio, fino all'estinzione del diritto al pagamento

- ripartizione pura per le prestazioni temporanee e per la rivalutazione annua delle rendite in portafoglio, basata, invece, sull'equilibrio tra contributi dell'esercizio e pagamenti effettuati nell'anno

La copertura assicurativa garantita dal Settore Navigazione² all'equipaggio di ciascun armatore è assimilabile a quella fornita da una compagnia di assicurazione attraverso una polizza in abbonamento o flottante.

L'IPSEMA assume, infatti, il rischio di infortunio o malattia professionale di ciascun equipaggio sulla base di valori medi di rischio, correlato alla tipologia di attività/navigazione, posto che a bordo di una nave si alternano annualmente più individui e quindi, solo alla fine dell'anno è possibile conoscere i soggetti per i quali si è verificato l'evento assicurato.

Il regolamento di assicurazione dell'IPSEMA prevedeva che il livello delle aliquote di premio da applicare alle retribuzioni imponibili fosse stabilito sulla base delle risultanze economiche della gestione.

Ad aprile 2006, è stata emanata la nuova tariffa IPSEMA, basata sul quinquennio di osservazione 2000-2004, per determinare la quale, si è tenuto conto del costo delle singole coperture assicurative, permanenti (costituzione delle rendite dirette e nuove rendite per i superstiti) o temporanee (temporanea inidoneità alla navigazione, prestazioni temporanee supplementari, indennizzo del danno biologico in capitale, etc.) e dell'onere dovuto alla copertura delle spese di amministrazione.

L'equilibrio tariffario viene verificato periodicamente sulla base dell'osservazione dei dati effettivi rilevati sulle prestazioni e sulle retribuzioni imponibili; inoltre l'elaborazione del bilancio tecnico, con cadenza biennale, consente di verificare l'equilibrio della gestione e di intervenire eventualmente rivedendo la tariffa.

2. IL RAPPORTO ASSICURATIVO

Il rapporto assicurativo si compone di due distinte relazioni giuridiche:

- la relazione tra il soggetto assicurante e l'Ente assicuratore in ordine al versamento dei premi;
- la relazione tra il soggetto assicurato e lo stesso Ente assicuratore in ordine all'erogazione delle prestazioni.

² L'Inail Settore Navigazione provvede anche, per i medesimi soggetti per i quali esercita l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per il personale navigante dell'aviazione civile, per gli addetti agli uffici delle società di navigazione e delle organizzazioni sindacali di categoria autorizzate, alla riscossione dei contributi di malattia e maternità ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 febbraio 1980 n. 33, erogando le relative prestazioni economiche.

L'accertamento per la liquidazione dei contributi di malattia e maternità avviene attraverso la rilevazione delle informazioni contenute nella denunce mensili inviate dalle imprese, sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale assicurato nel mese di riferimento. Le aliquote dei contributi di malattia e maternità sono fissate dalla legge. Per il personale di volo e per gli amministrativi delle società di navigazione L'Inail Settore Navigazione riscuote solo i contributi di maternità.

Esso si costituisce *ipso iure*, indipendentemente cioè dalla volontà delle parti, al verificarsi di determinate condizioni specificate dalla legge, che attengono sia alla natura delle attività svolte (requisiti oggettivi), sia alle caratteristiche delle persone assicurate (requisiti soggettivi).

Uguale automatismo contrassegna le successive vicende del rapporto assicurativo, nel senso che ogni mutamento delle predette condizioni - o il loro venire meno - comporta necessariamente e direttamente la modifica o l'estinzione del rapporto stesso, senza che la volontà dei soggetti possa condizionarne l'operatività.

2.1-I SOGGETTI

I soggetti del rapporto giuridico di assicurazione sociale sono tre: l'Istituto assicuratore, l'assicurante e l'assicurato.

La gestione dell'assicurazione è attribuita dall'art. 126 del DPR 1124/1965 in via **esclusiva**, salvo alcune eccezioni previste dalla legge all'**INAIL** (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), costituito in forma di ente pubblico nazionale sotto la vigilanza dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia e delle Finanze.

Talora i soggetti sono soltanto due, l'assicuratore e l'assicurante-assicurato, quando l'assicurazione riguarda i lavoratori autonomi. In questi casi la figura dell'assicurante si identifica con quella dell'assicurato; ciò perchè sono compresi nella tutela non solo lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze altrui, ma anche persone che tali non sono: gli artigiani, ad esempio.

I soggetti si riducono a due anche nei rapporti di assicurazione sociale attuati secondo il sistema della gestione per conto dello Stato, in quanto la singola amministrazione statale, datrice di lavoro, cumula in sé la duplice posizione di assicurante e di assicuratore.

Allo stesso Istituto è affidata infatti - con una forma particolare di gestione "per conto"- l'assicurazione dei dipendenti dello Stato, che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la speciale tutela (art. 127, comma 3, DPR 1124/1965 ; DM 10 ottobre 1985).

L'art. 127 del DPR 1124/1965 individua i soggetti non assicurati presso l'INAIL e cioè gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima che fanno capo all'IPSEMA nonché coloro che sono assoggettati alla gestione per conto.

Ricordiamo anche :

- i dirigenti, gli impiegati, tecnici ed amministrativi, di concetto e d'ordine, di aziende agricole e forestali , la cui assicurazione è gestita dall'ENPAIA,
- i giornalisti, assicurati presso l'INPGI- "Giovanni Amendola"

2.1.1.- I soggetti assicurati

In via generale è soggetto assicurato chiunque presti, con una qualsiasi forma di retribuzione, anche in natura, la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione di un qualunque datore di lavoro, sia nell'industria che nell'agricoltura.

Sono soggetti assicurati in linea generale:

"coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui, opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione"(art.4 del Testo Unico 1124/65).

I soggetti tutelati dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono indicati negli artt. 4 e 205 del T.U. 1124/65.

Le recenti disposizioni di legge, in particolare il decreto legislativo 38 del 23.2.2000 ha apportato delle sostanziali modifiche ai concetti sopra esposti.

Infatti sono state introdotte alcune categorie di lavoratori per le quali il vincolo della subordinazione è così labile da riuscire di difficile individuazione.

È ormai quasi pacifico che il vincolo della subordinazione che rappresentava una chiara linea di demarcazione per la tutelabilità oggi viene meno.

Com'è noto infatti si giustificava la limitazione ai soli lavoratori subordinati della tutela in base alla considerazione che si trattava di soggetti economicamente più deboli di quelli autonomi.

Oggi questo differente potenziale economico è allo stato quasi inesistente.

A tale riguardo sono da segnalare copiose pronunce giurisdizionali tra le quali, in particolare, la sentenza della Corte Costituzionale del 10 luglio 1992 n. 332 nella quale si enunciava che, a parità di esposizione al rischio, deve corrispondere parità di tutela assicurativa.

Anche l'altro elemento cardine per l'individuazione dei soggetti tutelati, la manualità, come si è in precedenza accennato, è in via di superamento.

Costituisce un fatto incontrovertibile che la manualità, intesa dal legislatore alla stesura del Testo Unico del 1965, oggi non esiste più, in quanto si è talmente modificata nella sostanza, da potervi includere attività che prima non venivano considerate manuali.

La meccanizzazione in agricoltura, nell'edilizia, nei lavori di facchinaggio, la robotizzazione nell'industria hanno profondamente modificato le condizioni dei cosiddetti lavori manuali.

Viceversa una certa manualità nell'utilizzo di strumenti elettronici ed informatici da parte di coloro che svolgono attività prevalentemente intellettuale apre le porte della tutelabilità a categorie finora escluse. Oggi l'opera manuale è intesa come contatto, diretto od ambientale, con le fonti di rischio.

Per effetto della sentenza della Cass. SU 14 aprile 1994 n° 3476, l'assicurazione comprende anche i lavoratori dipendenti che prestano l'attività esclusivamente intellettuale, a condizione che:

- abbiano necessità di frequentare locali ove si svolgono attività assicurate;
- tale necessità sia abituale e sistematica, ancorché non continua, ed intrinseca alle mansioni loro assegnate (Circ. INAIL 26 agosto 1994 n° 24).

Hanno diritto a tutela tutti i **lavoratori**³, anche stranieri, operanti sul territorio nazionale ove ricorrano le condizioni soggettive e oggettive previste dal T.U.. Eguale tutela, per la legge n. 398/87, è garantita ai lavoratori italiani occupati, alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

2.1.2. L'intervento del D. Lgs. 38/2000.

Il **decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38** ha introdotto ed ampliato, con decorrenza 16 marzo 2000, la sfera dei soggetti tutelati includendovi :

- **DIRIGENTI** - art. 4: " È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei dipendenti appartenenti all'area dirigenziale che svolgono le attività rischiose di cui all'art. 1 T.U. n. 1124, anche se già tutelati con polizze privatistiche. L'obbligo assicurativo riguarda i lavoratori appartenenti all'area_dirigenziale. Per tali devono intendersi i lavoratori in possesso della qualifica di dirigente ed anche quei lavoratori che, in carenza di detta specifica qualifica, sono inquadrati nell'area dirigenziale secondo quanto disciplinato dai contratti collettivi nazionali. (**es. "funzionari" nei contratti dei bancari**)"

- **LAVORATORI PARASUBORDINATI** - art. 5: " È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori

³ A titolo esemplificativo nell'allegato B si riportano alcune categorie di lavoratori che rientrano, per disposizioni di legge o per effetto di sentenze della Corte Costituzionale, tra quelli tutelati e da assicurare.

"parasubordinati" che svolgono le attività a rischio definite nell'art. 1 del T.U. 30.6.65 n. 1124 o che, per l'esercizio delle loro mansioni, si avvalgono, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti".

L'art. 5 fa rinvio, per l'identificazione, esclusivamente all'art. 49, comma 2, lett. a) del dpr n. 917/1986 (attuale art. 50 comma 1 lett. c bis dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 344/2003) (tuir) e cioè i percettori di redditi derivanti :

- da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
- dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (esclusi i compensi a titolo di diritto d'autore) dalla partecipazione a collegi e commissioni
- da altri rapporti di "collaborazione coordinata e continuativa" cioè "quelli aventi per oggetto la prestazione di attività non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal lavoratore che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impieghi di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".

L'obbligo assicurativo opera anche per i lavoratori parasubordinati ultrasessantacinquenni, diversamente da quanto previsto per l'assicurazione INPS.

Con l'entrata in vigore del Decreto di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro (**D. Lgs.276/2003 attuativo della Legge Biagi n. 30/2003**), è stata dettata una nuova disciplina in tema di collaborazioni coordinate e continuative.

In particolare, è stato stabilito che *"i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n.3, del Codice di Procedura Civile devono **essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso** determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa"* .

In sostanza, le norme in materia di lavori a progetto hanno la finalità di inibire il fenomeno delle collaborazioni fittizie, laddove vi si ricorra per evitare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la conseguente applicazione delle tutele previste per questo rapporto.

A decorrere dal 24 ottobre 2003, l'attività dei collaboratori deve essere prestata nell'ambito di uno specifico progetto, programma o di una fase di esso.

L'individuazione del progetto, programma o della fase di esso, come pure i requisiti cui è subordinato il lavoro a progetto formano oggetto delle specifiche istruzioni ministeriali.

In relazione alle finalità della norma, restano escluse dalla disciplina dei lavori a progetto alcune fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione.

E' il caso delle **prestazioni occasionali** che consistono in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ciascuno di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare e in ogni caso con un compenso che non ecceda l'importo di 5.000 euro nell'anno.

Di conseguenza, nell'ipotesi in cui i limiti di 30 giorni e di 5.000 euro, riferiti a ciascun committente, vengano superati, dovrà essere applicata la disciplina prevista in materia di lavoro a progetto.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione della nuova disciplina:

- i professionisti iscritti negli albi della categoria di appartenenza alla data del 24 ottobre 2003
- i pensionati di vecchiaia
- i soggetti che prestano collaborazioni in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni.

L'area dei parasubordinati da assicurare all'Inail continua ad essere individuata mediante richiamo alla norma fiscale che definisce i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nell'ambito di tale area rientrano non solo i collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni occasionali ma anche alcuni soggetti esclusi dalla disciplina dei lavori a progetto, quali:

- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
- i membri di comitati e commissioni
- i collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia.

Restano, invece, escluse dall'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria:

- le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, i cui compensi siano inquadrati dal punto di vista fiscale nei "redditi diversi".
- Le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi nell'ambito della professione esercitata
- Le attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, nelle quali non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni.

Posto che il corrispettivo per i lavoratori a progetto è "proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito" si conferma che la base imponibile contributiva si identifica nei "compensi effettivamente percepiti", sia pure nel rispetto del minimale e del massimale di rendita.

Rimane valido perciò il rinvio alla normativa fiscale anche per la base imponibile contributiva dei lavoratori parasubordinati, che va individuata nei redditi assimilati a quelli derivanti dal lavoro dipendente.

Di recente la Riforma Fornero (Legge 92/2012) è intervenuta sulla questione, ridisciplinando la materia anche sotto il profilo del corrispettivo da corrispondere al collaboratore. Sul punto, si è in attesa delle precisazioni del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

- SPORTIVI PROFESSIONISTI (art. 6 d. lgs. n. 38/2000)

L'obbligo assicurativo riguarda :

gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 T.U. ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

sono sportivi professionisti dipendenti, gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che svolgono attività: a titolo oneroso con carattere di continuità a favore di società sportive operanti nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI di tipo professionistico, e che conseguono tale qualificazione dalle rispettive federazioni sportive nazionali.

Ad oggi le federazioni che hanno istituito il settore professionistico sono:

Federazione Ciclistica Italiana
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Federazione Italiana Golf
 Federazione Motociclistica Italiana
 Federazione Italiana Pallacanestro
 Federazione Pugilistica Italiana.

Per la costituzione del rapporto la normativa prevede, a pena di nullità, la stipula di un contratto in forma scritta, da depositare per l'approvazione presso la federazione sportiva nazionale.

2.1.3. I Soggetti assicuranti

I soggetti assicuranti sono definiti genericamente datori di lavoro.

In via generale è il datore di lavoro che assicura i propri dipendenti, i quali hanno comunque diritto alle prestazioni dell'INAIL anche se non sono stati regolarmente assicurati (automaticità delle prestazioni).

Con la stipula dell'assicurazione, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti, fatta eccezione per la responsabilità conseguente ai reati perseguibili d'ufficio o commessi in violazione delle norme sulla prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro.

Ai fini dell'obbligo assicurativo sono considerati datori di lavoro:

le persone fisiche o giuridiche, gli Enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali che occupano personale dipendente addetto:

- a macchine, apparecchi, impianti o che comunque operano in ambienti organizzati per opere e servizi;
- alle lavorazioni rischiose tassativamente elencate dalla legge.

La nozione di datore di lavoro agli effetti assicurativi è diversa e più ampia di quella di imprenditore dettata dal codice civile.

Al fine di evitare dubbi circa l'individuazione del soggetto tenuto a stipulare l'assicurazione INAIL, la legge ha evidenziato altri soggetti da considerare datori di lavoro⁴.

2.2.- L'OGGETTO

Oggetto dell'assicurazione è il rischio, ossia la possibilità del verificarsi di un evento dannoso configurabile come infortunio sul lavoro o malattia professionale alla luce dei criteri stabiliti dalla legge (artt. 2 e 3 del DPR1124/1965).

E' l'esistenza di tale possibilità quindi, e non il concreto realizzarsi dell'evento, che condiziona l'esistenza e la permanenza del rapporto stesso.

Il rischio assicurato è un elemento essenziale della struttura del rapporto di assicurazione sociale; esso, infatti, costituisce sia il presupposto della funzione assicurativa sia il presupposto, al verificarsi dell'evento, del diritto alle prestazioni.

Per quanto riguarda la struttura del rapporto giuridico dell'assicurazione sociale in esame, occorre esaminare la nozione di rischio assicurato e la sua rilevanza agli effetti sia dell'obbligo assicurativo che del diritto alle prestazioni.

In merito alla nozione, è da rilevare che il rischio assicurato (in senso stretto) può definirsi come la possibilità del verificarsi di un evento dannoso.

L'esistenza del rischio, inteso come possibilità del verificarsi di un evento dannoso, condiziona l'esistenza e la permanenza del rapporto assicurativo; tale esistenza è quindi, a tali effetti, necessaria.

⁴ Nella tabella di cui all'allegato C sono stati indicati per ogni datore di lavoro i rispettivi soggetti da assicurare.

I rischi presi in considerazione per la tutelabilità sono:

RISCHIO SPECIFICO

RISCHIO CHE PROMANA DALL'ESERCIZIO DELLA SPECIFICA ATTIVITA' LAVORATIVA, DALL'ADIBIZIONE A MACCHINE, DALL'AMBIENTE IN CUI SI LAVORA, DALL'ADIBIZIONE AD UNA DELLE 28 ATTIVITA' ESPRESSAMENTE PREVISTE DALL'ARTICOLO 1 DEL T.U.

RISCHIO GENERICO AGGRAVATO

RISCHIO GENERICO CHE SI QUALIFICA AGGRAVATO IN QUANTO AFFRONTATO NECESSARIAMENTE PER FINALITA' LAVORATIVA.

Nell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, il rischio assicurato, per la possibilità del verificarsi dell'evento, rileva agli effetti della funzione assicurativa e, per il verificarsi dell'evento, rileva agli effetti delle prestazioni.

Sotto il primo profilo l'esistenza del rischio comporta:

- a) per l'assicurante , l'obbligo di corrispondere i premi/contributi (la cui entità si determina nel settore industriale in rapporto all'entità del rischio assicurato corrispondente alla lavorazione svolta, oltre che sull'importo delle retribuzioni erogate) e l'obbligo di ottemperare ad altri adempimenti;
- b) per l'assicurato, la certezza giuridica attuale di ottenere le prestazioni nell'ipotesi che l'evento si verifichi (l'unica eccezione al principio dell'automaticità delle prestazioni è stata introdotta dall'art. 59 co. 19 L. 449/97 nei confronti dei lavoratori autonomi che non sono in regola con gli obblighi assicurativi);
- c) per l'Istituto assicuratore, il diritto-dovere in ordine alla determinazione ed alla riscossione del premio ed il dovere in ordine alle prestazioni.

Sotto il secondo profilo il rischio assicurato esprime la previsione normativa entro la quale deve essere compreso l'evento per dar luogo al diritto alle prestazioni e cioè alla concreta garanzia nei riguardi dell'assicurato.

È da aggiungere che l'esistenza del rischio assicurato rileva non solo agli effetti dell'obbligo assicurativo, ma anche agli effetti della speciale disciplina della responsabilità civile del datore di lavoro contenuta nella legislazione infortunistica.

2.2.1.-Le attività assicurate (ART. 1 T.U.)

L'evoluzione dei processi lavorativi e la costante introduzione di tecnologie sempre più avanzate ha imposto l'estensione dell'obbligo assicurativo INAIL a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi.

La legge, nell'individuare le attività rischiose, le suddivide in due grandi gruppi:

- a) attività che comportano l'utilizzo di **macchine mosse non direttamente dalla persona che le usa, apparecchi a pressione o apparecchi e impianti elettrici e termici**, anche per vendita, prova, presentazione pratica od. esperimento.

Per macchina si intende non il semplice utensile, bensì ogni meccanismo che, utilizzando un'energia animata o meccanica, sostituisce il lavoro dell'uomo aumentandone il rendimento.

Non è necessariamente richiesta l'adibizione diretta a tali macchine apparecchi ed impianti.

L'obbligo assicurativo è esteso, infatti, anche alle persone:

- comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi che comportino l'impiego delle suddette macchine, apparecchi ed impianti;
- che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle stesse macchine, apparecchi ed impianti.

- b) attività **intrinsecamente ed oggettivamente pericolose**, che sono protette indipendentemente dall'uso di macchine, apparecchi ed impianti. Queste ultime sono **tassativamente** indicate dalla legge (al 3° comma dell'art. 1 T.U. cui si fa rinvio), in un elenco di 28 tipologie. Per tali lavorazioni l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere da ogni valutazione sulla loro effettiva pericolosità: quest'ultima, insieme all'entità del rischio cui è soggetto in concreto il lavoratore, viene considerata solo per la determinazione del premio di assicurazione da pagare (Cass. 3 luglio 1990 n°6800).

Ai sensi del 5° comma del citato art. 1, l'obbligo assicurativo ricorre anche per i **lavori complementari e sussidiari** delle attività di cui ai precedenti punti a) e b), anche se eseguiti in locali diversi e separati (ma comunicanti). E' necessario a tal fine:

- che tra la lavorazione principale e quella complementare e/o sussidiaria vi sia connessione tecnica (unitarietà del ciclo produttivo) e non soltanto economica;
- che la lavorazione complementare e/o sussidiaria abbia effettivamente una intrinseca pericolosità, ovvero partecipi della pericolosità dell'attività principale (Cass. 22 febbraio 1985 n° 1596).

Casi particolari

Successivamente all'emanazione del DPR 1124/1965, numerosi sono stati gli interventi legislativi e giurisprudenziali che hanno contribuito a meglio puntualizzare o a estendere la nozione di attività protetta. Per effetto di ciò, rientrano nell'obbligo assicurativo:

- ⇒ l'uso di macchine ed **apparecchi elettrici o** elettronici quali i centralini telefonici, centri meccanografici, centri di elaborazione dati, videoterminali, macchine elettriche da calcolo e da scrivere, registratori di cassa elettrici, ecc. (Circ. INAIL n° 80/1986). Sono compresi anche i misuratori fiscali in uso per operazioni di commercio ambulante (Notiz. INAIL n° 54/1993);
- ⇒ l'**attività di cassa** a diretto contatto con il pubblico, anche con uso di apparecchiature non elettriche (C.Cost. 25 marzo 1981 n° 55);
- ⇒ l'attività generica di **vendita nei grandi magazzini**, indipendentemente dall'adibizione a macchine, apparecchi od impianti (Notiziario INAIL n° 38/86);
- ⇒ l'attività di **portieri di stabili** tutelati solo ove ricorra l'adibizione ad impianti elettrici e termici, essendo esclusa ogni assimilabilità ai servizi di vigilanza privata (Cass. 26 gennaio 1982 n°522);

Per completezza, si precisa infine che:

- tra le attività obbligatoriamente protette, alcune possono essere causa di silicosi ed asbestosi e, per tale specifica nocività, sono soggette ad una copertura assicurativa supplementare (vedi 3.6);
- rientrano nella tutela obbligatoria le attività svolte da medici e radiologi che espongono a radiazioni ionizzanti (L. 20 febbraio 1958 e relative norme di attuazione contenute nel DPR 4 agosto 1960, n. 1055).

2.2.2. LA DIFFIDA EX ART 16 TU 1124/1965

L'art.16 del DPR n. 1124/1965 disciplina il procedimento contenzioso amministrativo avverso la diffida emessa dall'INAIL nei confronti del datore di lavoro quando viene a conoscenza che non si sia provveduto, secondo le disposizioni dell'art. 12 dello stesso D.P.R., alle denunce in esso previste, consentendo al datore di lavoro di ricorrere alla Direzione Provinciale del Lavoro e, in seconda istanza, al Ministero del Lavoro.

L'art. 12 T.U. impone al datore di lavoro l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore ogni utile indicazione per la valutazione del rischio da assicurare (inizio dell'attività o sopravvenute modificazioni e variazioni).

Rilevata, a seguito di accertamento ispettivo o amministrativo, l'omessa denuncia di cui al citato art. 12, l'Istituto diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per sanare le inosservanze accertate.

Trascorso il termine di dieci giorni fissato per l'adempimento, senza che sia stato presentato ricorso alla DPL, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto.

3.-INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il rapporto assicurativo sorge automaticamente e indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà del soggetto assicurante ed in relazione solo all'esercizio di una delle attività lavorative previste dal T.U.1125 DPR 30.6.1965.

La denuncia della natura dei lavori, che, ai sensi dell'art.12 del T.U. il datore di lavoro deve presentare all'Istituto Assicuratore, costituisce una semplice dichiarazione di scienza (al solo scopo di fornire all'Inail gli elementi necessari per la determinazione del premio) e implica da parte del dichiarante un impegno circa la veridicità di quanto affermato, rendendo legittima l'imposizione contributiva ad essa collegata, salvo il potere di controllo dell'Istituto assicuratore.

Le dichiarazioni del denunciante, ove siano il risultato di errore, possono essere rettificate dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui all'art.12 citato, con la prova dell'asserita discordanza.

3.1. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, quando inizia la propria attività, assume, nei confronti dell'Ente assicuratore e dei lavoratori assicurati, i seguenti principali obblighi:

1. denuncia dei lavori
2. DNA soci collaboratori coadiuvanti ex art. 23 TU 1124/1965, DNA lavoro occasionale accessorio.
3. istituzione del libro unico del lavoro
4. pagamento dei premi
5. denuncia degli infortuni – delle malattie professionali

Il committente di lavoro "parasubordinato" è equiparato al Datore di lavoro per tutti gli adempimenti connessi all'assicurazione obbligatoria.

3.1.1.-Denuncia d'esercizio, denunce di variazioni, denuncia di nuovo lavoro temporaneo, denuncia di cessazione.

La **denuncia di esercizio**, o di iscrizione, deve essere effettuata mediante **l'apposita modulistica predisposta dall'Istituto**.

Dal 28.9.2012 le denunce per l'apertura di una polizza dipendenti e/o artigiani devono essere effettuate con modalità telematiche (circolare 43/2012).

La denuncia di iscrizione deve essere effettuata contestualmente all'inizio dei lavori (art. 12 T.U. come modificato dal D.M. 19.9.03) o, in casi eccezionali, giustificati dalla natura dei lavori o dall'urgenza, entro 5 giorni dall'inizio dei lavori stessi.

La denuncia di esercizio è costituita da:

- una sezione relativa ai dati anagrafici della Ditta, contenente la ragione sociale, il codice fiscale, la natura giuridica della Ditta, la sede legale e l'eventuale indirizzo di corrispondenza nonché i dati relativi al legale rappresentante (quadro A e A1);
- una sezione relativa alla sede dei lavori, dove deve essere riportata la descrizione dell'attività, i macchinari adoperati, le eventuali lavorazioni complementari e sussidiarie e l'eventuale presenza del rischio silicosi e asbestosi (quadri B e C). In presenza di più sedi dei lavori, tali informazioni devono essere indicate per ognuna di esse.
- una sezione relativa ai dati retributivi dei dipendenti, dove devono essere indicate le retribuzioni che la Ditta presume di erogare nell'anno in corso e in quello successivo nonché gli altri dati per la denuncia nominativa e retributiva dei soci di qualsiasi tipo di società, anche di fatto, che prestino opera manuale (soci artigiani e non, titolare artigiano, collaboratori di aziende artigiane, ecc.).

Al pervenimento delle denuncia, l'Istituto assicuratore istituisce il rapporto assicurativo e rilascia al Datore di lavoro **il certificato di assicurazione** contenente il codice **ditta** (identificativo **del soggetto assicurante**), il numero della posizione assicurativa territoriale (PAT) che identifica ciascuna sede dei lavori, l'inquadramento dell'attività denunciata in uno dei settori tariffari, la classificazione (voce di tariffa applicata) con relativo tasso medio, la prima richiesta del premio (cd. ratino), con indicazione degli elementi per la compilazione del modello di delega F24 da usare per il pagamento.

Una volta instaurato il rapporto assicurativo, il Datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare all'Istituto qualsiasi tipo di **variazione** entro 30 giorni dal loro verificarsi.

L'apertura di una nuova sede di lavoro deve essere denunciata all'I.N.A.I.L. negli stessi termini sopra previsti. Sulla scorta degli elementi, dei dati e delle indicazioni fornite dal Datore di Lavoro, l'I.N.A.I.L. provvede alla istituzione della nuova P.A.T. nonché a comunicare al Datore di Lavoro:

- il numero della nuova P.A.T.;
- la voce ed il corrispondente tasso di premio applicati per ogni lavorazione denunciata.

E' possibile ottenere la **dispensa dall'obbligo della denuncia dei singoli lavori**, sempreché classificabili ad una delle lavorazioni già denunciate, se richiedono l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui se ne ravvisi l'opportunità.

Il datore di lavoro deve presentare all'INAIL, sempre entro trenta giorni, apposita **denuncia** per ogni **variazione** totale o parziale dell'attività già assicurata (scorporo o cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio ecc.). Deve inoltre denunciare, nello stesso termine, le variazioni di tipo **anagrafico**, riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il suo domicilio e la sua residenza, nonché la sede dell'azienda stessa. (art. 12 T.U., modificato dal D.M. 19 settembre 2003).

Per modificazione di estensione della natura del rischio si intende il mutamento di uno dei seguenti elementi: natura della lavorazione svolta, uso di macchinari diversi da quelli denunciati, inclusione nel rapporto assicurativo di altre categorie di prestatori d'opera.

Qualora la variazione comporti un **inquadramento diverso** da quello in precedenza applicato, l'INAIL provvede al nuovo inquadramento con decorrenza dalla data in cui la variazione stessa si è verificata.

Con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza l'INAIL applica la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto il nuovo inquadramento.

Un particolare tipo di denuncia è costituito dalla **denuncia dei lavori di carattere temporaneo** (art. 12 Modalità di applicazione delle tariffe - M.A.T. - approvate con D.M. 12.12.2000), da effettuarsi sempre entro 30 giorni dall'inizio dei lavori stessi. **Dal 28 settembre 2012 l'adempimento deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche (circolare 43/2012).**

L'obbligo di denuncia è previsto per i lavori temporanei, esercitati da uno stesso datore di lavoro in più sedi di lavoro comprese ciascuna in diverse circoscrizioni territoriali dell'Inail e classificabili alla stessa voce di tariffa.

Tali lavori sono inclusi nella posizione assicurativa territoriale gestita dalla Sede Inail nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha la sua sede legale. Di ciò è data comunicazione al datore di lavoro con provvedimento motivato.

Ai fini tariffari, sono lavori a carattere temporaneo i lavori che abbiano un termine finale certo (determinato o determinabile) anche se di lunga durata (es. appalto per la costruzione di una diga con fine lavori previsto a 10 anni dall'inizio). La casistica più frequente è quella dei lavori edili ed affini espressamente menzionati nel modulo 66 DL., ma rientrano nell'ambito applicativo anche gli altri lavori

aventi durata temporanea (ad es. appalto di servizio di mensa scolastica o di pulizia di un edificio privato o pubblico).

I lavori a carattere stabile, al contrario di quelli a carattere temporaneo, devono essere sempre denunciati con apposita denuncia di variazione.

Infine, anche la **denuncia di cessazione per fine attività** deve essere presentata entro 30 giorni dalla cessazione stessa e comporta l'emissione da parte dell'Istituto del certificato di cessazione. **Dal 28 settembre 2012 anche questo adempimento deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche (circolare 43/2012).**

3.1.2. - Accentramento delle posizioni assicurative (Art. 13 Modalità).

L'attuale sistema di Gestione dei rapporti assicurativi (GRA) ha previsto l'unificazione per "cliente" di alcuni rilevanti adempimenti (dichiarazione salari ed autoliquidazione) che nel precedente sistema erano invece unificati solo in caso di "accentramento contributivo" autorizzato ai sensi dell'articolo 12 delle Modalità di applicazione della Tariffa 1988.

La nuova impostazione ha comportato, seppure parzialmente, il superamento delle ragioni poste a fondamento delle richieste di accentramento (semplificazione degli adempimenti, sia per l'Istituto sia per il Datore di Lavoro), determinando l'esigenza di ridefinire, in termini più restrittivi, i criteri per l'eventuale autorizzazione, anche al fine di garantire quanto più possibile la rispondenza tra il tasso applicato e il rischio infortunistico della singola unità produttiva.

L'accentramento può essere autorizzato in casi del tutto eccezionali, caratterizzati dalla contestuale ricorrenza delle due seguenti condizioni:

1. elevato numero di unità produttive riconducibili al medesimo Datore di Lavoro;
2. capillare diffusione di esse sul territorio:
 - di più di una regione, per gli accentramenti a carattere nazionale ed interregionale;
 - di più province ubicate nella stessa regione, per gli accentramenti a carattere regionale;
 - della stessa provincia in cui siano operative più Sedi I.N.A.I.L., per gli accentramenti a carattere provinciale.

Trattasi, in sostanza, dei cosiddetti "grandi utenti", quali, ad esempio, le Società derivanti dalla scissione delle ex F.S., delle Poste, gli enti creditizi e finanziari, ecc. .

Si rammenta che, al fine di garantire l'uniforme trattazione sul territorio nazionale, sulle domande di accentramento a carattere nazionale ed interregionale favorevolmente esaminate dalle Direzioni Regionali deve essere acquisito, prima del provvedimento definitivo, il parere della Direzione Generale – Direzione Centrale Rischi.

Il provvedimento definitivo (assunto entro il termine massimo per l'emissione del provvedimento è di 120 giorni dalla ricezione della domanda ex art. 7 della Legge n. 533/1973, richiamato dalle Norme di attuazione per i servizi agli utenti diramate con circolare n. 26/1992) è comunicato tempestivamente al Datore di Lavoro, sia in caso di rigetto sia in caso di accoglimento dell'istanza.

3.1.3. - Comunicazione unica al Registro delle imprese (ComUnica)

La Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, introdotta con il decreto legge 7/2007, è un servizio esclusivamente telematico che consente di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale, trasmettendo le diverse denunce alla Camera di Commercio competente per territorio. La Comunicazione unica deve essere utilizzata anche per effettuare le denunce di modifica dell'impresa, di cessazione dell'attività.

La finalità della Comunicazione Unica è consentire all'impresa di iniziare immediatamente l'attività rivolgendosi ad un solo sportello telematico, il quale rilascia una ricevuta che "costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale ove sussistano i presupposti di legge" (art.9 c. 3 decreto legge n.7/2007).

La Comunicazione unica coinvolge le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l'iscrizione al registro delle imprese, l'Agenzia delle Entrate per l'ottenimento del codice fiscale e altri adempimenti, l'INAIL e l'INPS per le denunce di iscrizione.

L'obbligo di utilizzare la Comunicazione unica, che richiede la firma digitale nonché l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) è in vigore dal 1° aprile 2010. Da tale data le denunce di iscrizione all'INAIL riguardanti imprese devono essere effettuate obbligatoriamente con tale modalità.

Per quanto riguarda le denunce di competenza dell'Inail, sono escluse le variazioni del rischio assicurato ai sensi delle disposizioni vigenti delle Tariffe dei premi, nonché i dati retributivi (variazioni

dei dati classificativi del rapporto assicurativo) e le variazioni contabili.

Sono, inoltre, esclusi dall'ambito di applicazione della Comunicazione unica i soggetti che, pur essendo tenuti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, non rivestono la qualità di impresa, come ad esempio i datori di lavoro pubblici.

3.1.4.-Denuncia Nominativa Assicurati (DNA) e comunicazioni ai Servizi per l'impiego

Disciplina della DNA dal 16.3.2000 al 28.2.2008

Fino al 28.2.2008 tutti i datori di lavoro pubblici e privati, obbligati all'assicurazione infortuni, a decorrere dal 16 marzo 2000, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, dovevano presentare la cosiddetta denuncia contestuale (detta anche DNA - Denuncia Nominativa Assicurati) con la quale comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro o la sua cessazione nonché il codice fiscale dei lavoratori.

La comunicazione andava effettuata entro 24 ore dall'inizio o cessazione della prestazione lavorativa.

In caso di omessa o errata comunicazione era applicata una sanzione amministrativa.

L'obbligo della denuncia contestuale riguardava la generalità dei lavoratori assicurati, con l'esclusione **di alcuni soggetti determinati (alunni, soci, ecc.)**.

La denuncia nominativa degli assicurati - oltre ad avere una immediata ripercussione nell'ambito delle procedure legate all'assicurazione infortuni - era un formidabile strumento per rilevare l'andamento occupazionale nel nostro Paese, una sorta di megacontatore degli eventi legati al mondo del lavoro.

Disciplina delle comunicazioni obbligatorie ai Servizi per l'impiego dal 1° marzo 2008.

La legge finanziaria 2007 ha previsto un nuovo sistema di comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, esclusivamente telematico, in attuazione del quale è stato emanato il decreto interministeriale 30 ottobre 2007.

Dall'11 gennaio 2008 è operativo il sistema di trasmissione telematica ai "servizi competenti" delle comunicazioni per l'assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro, **da effettuarsi con l'apposita modulistica predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**

Ai sensi dell'articolo 1, lettera g, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 19

dicembre 2002 n. 297, i "servizi competenti" sono "i **centri per l'impiego** di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano".

Le comunicazioni di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro inviate ai servizi competenti per territorio, sono valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicare all'INAIL i codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati dal servizio, pertanto dal 1° marzo 2008 è cessato l'obbligo di presentare la DNA di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 38/2000 all'Istituto, con conseguente inapplicabilità della relativa sanzione amministrativa (circolare n. 2/2008).

3.1.5 - CASI RESIDUI DI DNA

Per alcune tipologie di rapporto di lavoro permane l'obbligo di comunicazione all'INAIL della DNA:

A - DNA SOCI, COLLABORATORI COADIUVANTI

L'art. 39 c.8 D.L. 112/2008 ha modificato l'art. 23 D.p.r. 1124/65. Il nuovo art. 23 del TU prevede che, i datori di lavoro che instaurano un rapporto di lavoro (qualora non sia oggetto di comunicazione preventiva al centro per l'impiego) sono obbligati a trasmettere all'Inail, prima dell'inizio dell'attività lavorativa la denuncia nominativa degli assicurati per:

- _ Collaboratori e coadiuvanti di imprese familiari
- _ Coadiuvanti di imprese commerciali
- _ Soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria
- _ Soci artigiani e coadiuvanti di imprese artigiane

I canali di comunicazione della denuncia nominativa sono:

- Via fax al n. verde 800657657, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Inail
- Via telematica sul sito internet www.inail.it

B - COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL'INAIL INIZIO LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO. ARTT. 70-73 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/2003.

Prima di iniziare attività di lavoro accessorio, i committenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione preventiva all'INAIL contenente:

- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- le date presunte di inizio e fine dell'attività lavorativa.

In caso di variazione di tali date, i committenti sono tenuti ad effettuare, con le stesse modalità, una comunicazione di variazione all'INAIL.

La mancata comunicazione preventiva dell'inizio del lavoro accessorio comporta l'applicazione della "maxisanzione" di cui all'art. 4, comma 1, della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro).

La comunicazione preventiva all'INAIL dell'inizio del lavoro accessorio deve essere effettuata, a cura dei committenti, per il tramite di uno dei seguenti canali:

- contact center Inps/Inail (tel. 803.164)
- numero di fax gratuito INAIL 800.657657
- sito www.inail.it /Sezione 'Punto cliente'.

L'acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante:

- procedura cartacea;
- procedura telematica;
- acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati (distribuzione voucher tabaccai/Punto PEA): sul punto si rinvia alle informazioni contenute nell'area dedicata al lavoro occasionale accessorio nel sito www.inps.it.

3.1.6.- LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro privati, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, devono istituire e tenere il Libro unico del lavoro, sul quale devono essere iscritti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Detto documento obbligatorio, istituito dall'art. 39 del DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, ha sostituito i preesistenti libri di paga e matricola.

Il Libro unico del lavoro ha la funzione essenziale di documentare a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa.

Il Libro unico del lavoro deve essere materialmente istituito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto di lavoro.

Le registrazioni obbligatorie devono avvenire per ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. In particolare, per ciascun lavoratore debbono essere indicati:

i dati anagrafici che identificano il lavoratore, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione base, anzianità di servizio, le posizioni assicurative e previdenziali

i dati retributivi (ogni dazione in denaro o in natura corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore)

il calendario delle presenze in caso di lavoratore subordinato.

Le modalità di tenuta e conservazione del Libro unico del lavoro sono state disciplinate dal DM 9 luglio 2008 entrato in vigore il 18 agosto 2008.

Detto documento deve essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. Deve essere tenuto e conservato, in alternativa, presso:

- la sede legale dell'Impresa

- lo studio dei consulenti del lavoro o di altro professionista abilitato
- i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.

Il Libro unico può essere elaborato esclusivamente con le seguenti modalità di tenuta:

- elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall'INAIL o da soggetti abilitati dall'INAIL (tipografie);
- a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell'INAIL alla stampa e alla generazione della numerazione automatica;
- modalità informatica su supporti magnetici, a condizione che ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, oppure con sistemi di elaborazione automatica dei dati che garantiscano la consultabilità dei dati in ogni momento, l'inalterabilità e l'integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal Codice dell'Amministrazione digitale.

Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell'INAIL. Chi adotta questa modalità di tenuta deve effettuare una comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro prima della messa in uso del documento obbligatorio, con l'indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

3.1.7.- Pagamento dei premi

Altro principale obbligo del datore di lavoro è il pagamento dei premi; infatti, a norma dell'art. 27 del T.U., "la spesa dell'assicurazione è ad esclusivo carico del datore di lavoro".

Nel caso di lavoro "parasubordinato", il premio è invece ripartito tra il committente (2/3) e il lavoratore "parasubordinato" (1/3), fermo restando che l'integrale pagamento del premio è effettuato dal committente.

Il premio ordinario di assicurazione è determinato da **due** elementi:

- l'ammontare delle **retribuzioni** corrisposte ai lavoratori durante il periodo assicurativo (anno solare o frazione di esso);
- il **tasso** del premio, cioè la traduzione numerica della gravità del rischio di una lavorazione; esso è indicato con un rapporto pro mille delle retribuzioni (retribuzioni x tasso : 1000. Ad esempio $4.500,00 \times 5 : 1000 = 22,50$ premio). Il premio così calcolato deve essere aumentato dell'addizionale ANMIL (art. 181 T.U.) pari all'1%.

Il tasso del premio deriva dal rapporto tra gli oneri infortunistici sostenuti per una determinata lavorazione e l'ammontare delle retribuzioni erogate agli addetti alla stessa lavorazione.

Il **primo pagamento del premio** ("ratino") per il periodo decorrente dall'inizio dell'attività al 31 dicembre dello stesso anno viene effettuato dal datore di lavoro su richiesta dell'Istituto (richiesta allegata al certificato di assicurazione).

Tale premio, dovendo essere versato in via anticipata, è calcolato sulle retribuzioni presunte indicate **dal soggetto assicurante** nella denuncia di esercizio, salvo successivo conguaglio (c.d. regolazione) da effettuarsi sulle retribuzioni effettivamente erogate.

Per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro liquida direttamente i premi relativi alla regolazione dell'anno precedente e alla rata anticipata per l'anno in corso, così come previsto dal Decreto Ministeriale 23 ottobre 1990.

Il procedimento di **Autoliquidazione** risulta così articolato:

- l'**INAIL**, entro il 31 dicembre di ogni anno:
 - notifica al datore di lavoro il tasso applicabile dal successivo 1 gennaio (20 SM);
 - spedisce il modulo di dichiarazione delle retribuzioni (mod. 1031) e le basi di calcolo sia per la regolazione che per la rata;
- la **Ditta**,
 - entro il 16 febbraio di ogni anno:
 - calcola il premio annuo per regolazione effettuando il seguente conteggio: $(\text{retribuzioni effettive} \times \text{tasso} : 1000) + 1\%$ (addizionale ANMIL). Dall'importo così ottenuto deve essere sottratto l'importo della rata anticipata. Il risultato è quanto dovuto per regolazione, che può essere a favore della Ditta (cd. regolazione passiva) oppure a favore dell'Istituto (regolazione attiva);
 - calcola il premio anticipato per rata con lo stesso procedimento seguito per la regolazione utilizzando il tasso comunicato dall'Inail per tale anno;
 - effettua la somma algebrica degli importi di regolazione e di rata ed esegue il pagamento dell'importo positivo risultante con modello di delega F24, da presentare sia in Banca che presso gli uffici postali, oppure con il modello F24 Enti Pubblici, se trattasi di enti ed amministrazioni pubbliche sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica (il mod. F24EP è in vigore dal 2 novembre 2010).

- **entro il 16 marzo di ogni anno:**
 - compila la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente erogate nell'anno precedente e la trasmette all'Istituto. **A decorrere dal 2012 la dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi deve essere effettuata con modalità telematiche (circolare 1/2012);**

Il procedimento sopra descritto costituisce la regola generale, alla quale fanno eccezione:

1. La comunicazione di **riduzione delle retribuzioni presunte, che a decorrere dal 2012 deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche (circolare 1/2012)**. Nel caso in cui il datore di lavoro per l'anno di sola rata presuma di erogare retribuzioni di importo inferiore a quelle corrisposte nell'anno precedente, potrà calcolare la rata di premio sul minore importo delle retribuzioni, dandone comunicazione motivata all'Istituto entro il 16 febbraio (art. 28 T.U. modificato);
2. La facoltà di effettuare il **pagamento** del premio annuale, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio:
 - in **quattro rate trimestrali** di pari importo, in scadenza rispettivamente 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre (legge 449/1997 e succ. mod.). Il datore di lavoro deve indicare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione, indicando tale scelta nella dichiarazione delle retribuzioni **telematica**, se accede per la prima volta a tale beneficio e comunque non ha già espresso tale volontà nella precedente autoliquidazione. Sulle tre rate successive alla prima sono applicati gli interessi nella misura fissata dal Ministero dell'Economia e Finanze (calcolati al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente;
 - in **rate mensili consecutive** ai sensi della legge n. 389/1989, previa presentazione all'Istituto di motivata istanza di **rateazione ordinaria**, soggetta a provvedimento di concessione da parte dell'Istituto. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione (calcolati in base al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, ex Tasso Ufficiale di Riferimento, maggiorato di 6 punti.

In considerazione di particolari motivazioni socio-economiche, la legge consente al datore di lavoro di fruire di alcune agevolazioni riguardanti il premio assicurativo INAIL.

Si tratta di **sconti e/o agevolazioni previsti da norme speciali** (ad esempio riduzione contributiva per l'edilizia).

A seguito del decreto ministeriale 24.10.2007 recante "Documento unico di regolarità contributiva", emanato in attuazione dell'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006 per la fruizione di alcuni benefici contributivi occorre che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

3.1.8.-Contratti di somministrazione (ex lavoro interinale)

Nell'ambito dei premi ordinari, merita una particolare menzione la regolamentazione dell' istituto del "lavoro interinale o temporaneo", ridisciplinato, nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro, dal decreto Legislativo 276/2003 che ha riconfermato in gran parte le caratteristiche dell'istituto così come precedentemente previsto ed ha introdotto ex novo la fattispecie dello staff-leasing (somministrazione di lavoro a tempo indeterminato).

In linea generale, la fornitura di lavoro temporaneo scaturisce da un contratto stipulato tra due imprese, con il quale la cosiddetta **impresa fornitrice** - in grado di offrire determinate garanzie ed iscritta in un apposito albo - pone uno o più lavoratori (dalla stessa assunti con specifico contratto) a disposizione della cosiddetta **impresa utilizzatrice** che ne utilizza la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze a carattere temporaneo.

Tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi sono posti a carico delle imprese fornitrici.

Nella suddetta fattispecie è prevista l'apertura - da parte della impresa fornitrice - di una posizione assicurativa "accentrata" a livello nazionale, di norma presso la Sede INAIL nella cui circoscrizione l'impresa medesima ha la sua sede legale e l'adozione di una particolare procedura informatica per la comunicazione - tramite INTERNET - di tutti gli elementi necessari alla gestione del rapporto assicurativo (anagrafici, classificativi e retributivi).

Il premio complessivamente dovuto è costituito dalla somma dei premi parziali, calcolati per ogni lavoratore temporaneo sulla base dell'effettiva retribuzione e del tasso medio di voce di tariffa adottata per la ditta utilizzatrice, tenuto conto dell'attività svolta dal lavoratore temporaneo medesimo.

Disposizioni particolari sono state impartite anche per la denuncia delle retribuzioni e per il versamento - in consuntivo - del premio assicurativo (delibere del Consiglio di Amministrazione n.585/98 e

n.827/98), prevedendo sia per le denunce sia per i versamenti le seguenti quattro scadenze annue:

- entro il 16 maggio per il trimestre gennaio /marzo;
- entro il 16 agosto per il trimestre aprile/giugno;
- entro il 16 novembre per il trimestre luglio/settembre;
- entro il 16 febbraio per il trimestre ottobre/dicembre.

Dal 28 settembre 2012 le denunce retributive per i contratti di somministrazione devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche (circolare 43/2012).

4. Il premio assicurativo

Il premio assicurativo è il mezzo finanziario con il quale l'Inail fronteggia gli oneri della gestione industria.

Esso è a esclusivo carico del datore di lavoro, senza concorso finanziario dello Stato, **tranne che per alcune riduzioni contributive per le quali è previsto espressamente il rimborso delle minori entrate** ed è legato al rischio.

Il premio assume una funzione rilevante per la copertura finanziaria dei fabbisogni dell'Ente.

In proposito occorre richiamare il sistema di finanziamento dell'INAIL che è duplice:

- di ripartizione pura degli oneri di carattere immediato;
- di ripartizione dei capitali di copertura per le prestazioni di lunga durata.

Con il primo sistema l'Istituto assicuratore fa fronte agli oneri economici, che sopporta nell'esercizio, con i contributi che incassa nell'esercizio stesso, senza procedere ad alcun accantonamento di riserve. Pertanto, per questa parte, i contributi riflettono nella loro misura l'entità della spesa che l'Istituto assicuratore è tenuto a sopportare per le prestazioni che eroga nell'esercizio, eccezion fatta per le rendite.

Per queste ultime vige, infatti, il sistema di ripartizione dei capitali di copertura, il quale comporta il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite, man mano che queste sono costituite, e l'accantonamento dei capitali corrispondenti (cosiddetti **capitali di copertura o riserve matematiche**).

In pratica, quindi, la massa dei premi che l'Istituto assicuratore annualmente incassa è calcolata in modo tale da coprire le prestazioni che l'Istituto assicuratore eroga durante l'anno (a titolo di indennità giornaliera, ecc.) e il valore capitale attuale delle rendite costituite per infortuni avvenuti durante l'anno stesso, anche se, come è ovvio, il pagamento dei singoli ratei si protrae negli esercizi successivi.

La corrispondenza che, sul piano nazionale, esiste a livello di singola lavorazione fra spesa ed incasso e che nel tasso di premio trova la

sua immagine speculare, deve naturalmente esistere anche a livello più generale, nel senso che la tariffa, nella sua globalità, deve essere determinata in modo tale da comprendere l'intero onere finanziario conseguente agli infortuni verificatisi nel periodo di assicurazione (art.39, II c., T.U. 1965).

Il premio di assicurazione nel settore industriale viene calcolato sulla base di due elementi:

- il tasso di premio indicato dalla tariffa con riferimento a ciascuna lavorazione assicurata;
- l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori compresi nell'assicurazione.

4.1.- LE RETRIBUZIONI IMPONIBILI

Premesso che il concetto di retribuzione ha rilievo sia per la determinazione del premio, sia ai fini della corresponsione delle prestazioni, occorre tener presente i tre tipi di retribuzione di seguito indicati.

Retribuzione effettiva (art. 29 T.U.)

A decorrere dal *1° gennaio 1998* – per effetto del nuovo articolo 29 T.U., è entrato in vigore il **nuovo regime imponibile contributivo**, parzialmente armonizzato con quello fiscale.

Il nuovo art. 29 T.U. ha ampliato la definizione di reddito di lavoro dipendente, relativo non più a tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro od in natura, in stretta "dipendenza del rapporto di lavoro" (cfr. vecchio art. 29), ma a *tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti "in relazione al rapporto di lavoro"*.

Il nuovo imponibile contributivo è costituito *dall'ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente (imponibile fiscale)*, determinato tuttavia con il criterio della competenza, salvo le somme (compensi in denaro) ed i valori (compensi in natura) espressamente esclusi dall'imponibile, *ai fini fiscali e contributivi*, dal nuovo articolo 51 Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nonché le somme espressamente escluse dall'imponibile, *ai soli fini contributivi*, dal nuovo articolo 29 T.U.

Retribuzione convenzionale (artt. 30 e 118, comma 1, T.U.)

È una eccezione al principio della retribuzione effettiva o reale. Si ricorre alla retribuzione legale per fronteggiare particolari situazioni che non consentono l'applicazione (o la rendono difficile) della normativa generale ricordata al precedente punto.

La retribuzione convenzionale, comunque, deve mediamente rispecchiare il giusto rapporto tra salario e opera prestata.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere stabilite, anche su richiesta dell'INAIL, tabelle di

retribuzioni medie o convenzionali per determinati lavori o per determinate località o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera.

Tale retribuzione può essere stabilita:

-a livello nazionale (in diverse ipotesi, pari al minimale di rendita);

-a livello locale, ad esempio provinciale;

-da decreti ministeriali recanti la retribuzione convenzionale giornaliera per i soci e familiari ex art. 4, nn. 6 e 7, T.U..

Retribuzione di ragguglio (art. 30, comma 4, T.U. modificato dall'art.8, D.Lgs. 38/2000)

Quando i lavoratori non percepiscono una retribuzione fissa o comunque questa non sia accertabile, e non siano stabiliti salari medi o convenzionali, si deve fare riferimento alla retribuzione dei lavoratori della stessa qualifica o professione e della stessa località (cosiddetta **retribuzione di ragguglio**).

L'articolo 8 del decreto legislativo 38/2000 ha modificato il comma quarto dell'art.30 del T.U. nel seguente modo:

"Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3".

4.2. TARIFFA DEI PREMI

I tassi di premio sono contenuti nella tariffa dei premi.

La tariffa dei premi è un elenco classificato di lavorazioni⁵ ognuna abbinata al tasso corrispondente al proprio rischio.

4.3. FUNZIONE DELLA TARIFFA

Serve a distribuire gli oneri della gestione assicurativa secondo un criterio di solidarietà tra i diversi comparti produttivi.

4.4. COME NASCE LA TARIFFA

Sua elaborazione:

* valutazioni statistico-attuariali dirette a determinare, per ciascuna lavorazione, il corrispondente tasso medio nazionale.

Come:

⁵ nell'allegato D si fornisce un elenco delle lavorazioni previste nel t.u. 1124/1965 e successive integrazioni.

* in un determinato periodo di osservazione (triennio) si opera il rapporto tra gli oneri sostenuti per gli eventi occorsi alle persone addette ad una determinata lavorazione e l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate alle persone addette a tale lavorazione.

Il criterio della solidarietà viene temperato attraverso la previsione dell'oscillazione del tasso medio per ciascuna azienda in base al proprio rischio specifico.

4.5. FORMA DELLA TARIFFA:

* deliberata dall'Inail e approvata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Viene periodicamente aggiornata, perché il fenomeno infortunistico varia il proprio andamento e perché lo sviluppo tecnologico delle lavorazioni impone l'aggiornamento.

4.6. IL SISTEMA TARIFFARIO ATTUALE

Il decreto legislativo 38/2000 ha posto le premesse per una riforma complessiva del sistema assicurativo infortunistico.

In sintonia con i principi generali e con le proposte tracciate dall'Istituto e dalle Parti sociali in sede di concertazione, il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144", ha previsto, per quanto attiene la specifica materia:

- l'individuazione delle attività da ricondurre alle quattro gestioni separate: "**Industria**", "**Artigianato**", "**Terziario**", "**Altre attività di diversa natura**";
- l'inquadramento dei datori di lavoro di cui all'articolo 9 del Testo Unico n. 1124/65 nelle nuove gestioni secondo i criteri di classificazione dettati, "ai fini previdenziali ed assistenziali", dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1988, n. 89;
- l'applicazione di tariffe dei premi distinte per le quattro gestioni;
- la conferma, ai fini della determinazione dei tassi, dei criteri di determinazione degli oneri stabiliti dall'articolo del T.U. n. 1124/65;
- l'individuazione, nell'ambito delle nuove modalità di applicazione delle tariffe, di un sistema di oscillazione dei tassi di premio correlato all'andamento infortunistico aziendale e all'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;

- la riduzione della misura massima dei tassi medi nazionali dal 160 al 130 per mille;
- la previsione di un'addizionale sui premi assicurativi a copertura degli oneri derivanti dall'estensione della copertura assicurativa al danno biologico;
- la previsione dell'aggiornamento delle nuove tariffe, in sede di prima applicazione, entro il triennio successivo alla loro entrata in vigore.

4.7.-OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il sistema introdotto dal decreto legislativo n. 38/2000, efficace a decorrere dal 1° gennaio 2000, modifica radicalmente il precedente impianto tariffario, disponendo la separazione dell'attuale "gestione Industria" in quattro distinte gestioni - corrispondenti ad altrettanti settori omogenei di attività, e l'applicazione di tariffe distinte, con specifici tassi di premio determinati in misura corrispondente al rischio medio nazionale delle lavorazioni comprese in ogni tariffa.

Per la formazione delle nuove Tariffe dei premi è stato pertanto necessario procedere, in via preliminare, all'inquadramento dei datori di lavoro nelle quattro gestioni tariffarie, secondo i criteri di classificazione dettati dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modifiche ed integrazioni.

Per ciascuna delle quattro Tariffe sono stati elaborati i relativi nomenclatori, in relazione alla specificità dei diversi settori produttivi, mantenendo peraltro - data la trasversalità di alcune lavorazioni tra i diversi settori, ma anche e soprattutto l'esigenza di assicurare condizioni di pronta attuazione del nuovo assetto - l'impianto generale e l'articolazione del precedente nomenclatore unico.

Sono stati apportati, comunque, gli adeguamenti dettati dall'evoluzione tecnologico - organizzativa dei processi lavorativi e dall'esperienza maturata nell'applicazione della precedente Tariffa, tenendo altresì conto, laddove condivisibili e praticabili, delle particolari esigenze rappresentate dalle diverse Associazioni datoriali. In particolare, è stata recepita l'esigenza di effettuare l'aggregazione di quelle voci che, per effetto della settorializzazione, sono risultate di scarsa significatività statistica.

In attuazione delle previsioni dettate dal decreto legislativo n. 38/2000, sono state introdotte specifiche disposizioni atte a disciplinare i dettagli del nuovo sistema d'inquadramento e a ridefinire il sistema di oscillazione dei tassi, dando maggiore ed

autonoma rilevanza agli interventi in materia di prevenzione attuati a norma del decreto legislativo 626/94, ora sostituito **dal decreto legislativo 81/2008** e successive modifiche ed integrazioni.

Va annotato, infine, che in virtù dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo m. 38/2000 le nuove tariffe dei premi si applicano anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari.

4.8. NUOVI NOMENCLATORI TARIFFARI.

In attuazione delle recenti disposizioni normative, sono stati elaborati quattro nomenclatori, differenziati per ciascuna delle indicate gestioni tariffarie.

Resta, **per ognuna delle quattro gestioni, una suddivisione in dieci grandi gruppi** di uguale contenuto, aventi nomenclatura di base articolata, di norma, in gruppi, sottogruppi e voci, formulate in modo per lo più analogo.

4.9. CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI

Sul piano generale, la "classificazione delle lavorazioni" è effettuata in relazione alla "lavorazione principale" esercitata dal Datore di Lavoro che comprende anche le relative operazioni complementari e sussidiarie.

La lavorazione principale è quella che identifica un ciclo tecnologico produttivo o un'attività operativa. Per lavorazione principale si intende, in sostanza, il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna Tariffa (voci, sottogruppi o gruppi con tasso).

E' **operazione complementare**, invece, quella che costituisce un complemento dell'attività o lavorazione principale (produttiva od operativa che sia) svolta dall'azienda, ed è indispensabile per effettuare la lavorazione principale, in quanto il ciclo produttivo di quest'ultima non potrebbe avere sviluppo completo e continuo senza di essa. A titolo non esaustivo, si possono citare quali esempi di operazioni complementari: la produzione di vapore o la trasformazione dell'energia elettrica necessaria per uno stabilimento; la manutenzione del macchinario e delle installazioni, il controllo interno di qualità.

E' **operazione sussidiaria**, infine, quella che, eseguita in proprio dagli esercenti di aziende, è legata in modo indiretto al ciclo produttivo od operativo dell'azienda, per il completo svolgimento del quale non sarebbe, quindi, indispensabile. In altri termini, si tratta di

operazioni che, pur concorrendo alla realizzazione dell'attività fondamentale, realizzano un prodotto o effettuano un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico. Fra tali operazioni sono da considerare, ad esempio: la manutenzione edile ordinaria eseguita negli stabilimenti; la produzione di contenitori o di involucri dei prodotti anche a fine di imballaggio, ecc.

Le operazioni complementari e sussidiarie sono comprese nella lavorazione principale e ne seguono il riferimento classificativo purché risultino verificate le seguenti condizioni:

- le operazioni complementari e sussidiarie devono essere svolte dallo **stesso Datore di Lavoro** (stessa ragione sociale, quale risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, stessa partita IVA o codice fiscale, ecc.) che esercita la lavorazione principale;
- le operazioni complementari e sussidiarie devono risultare in **connessione operativa** con l'attività principale, connessione che deve ritenersi sussistente quando le operazioni complementari e sussidiarie siano correlate a quella principale da un rapporto di natura non soltanto tecnica, ma anche esclusivamente funzionale, che ne consenta uno svolgimento ottimale ed una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali.

Le operazioni complementari e sussidiarie, con le limitazioni sopra riportate, possono essere effettuate anche in luoghi diversi.

Le operazioni in questione si devono intendere in connessione operativa con la lavorazione principale se realizzano beni o servizi nella misura strettamente necessaria e richiesta dalla lavorazione principale stessa.

4.10. LAVORAZIONE NON PREVISTA

Qualora la lavorazione svolta non sia espressamente prevista dalla Tariffa della specifica Gestione nella quale il Datore di Lavoro è inquadrato, il riferimento classificativo da applicare deve essere individuato procedendo ad un esame analitico delle diverse operazioni fondamentali che compongono la lavorazione, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni della Tariffa stessa.

4.11. DETERMINAZIONE DEI TASSI MEDI NAZIONALI

Il punto qualificante del nuovo sistema tariffario è la previsione di distinti tassi medi nazionali per le quattro Gestioni Tariffarie. Pertanto, anche a parità di lavorazione tra le diverse Gestioni, i relativi tassi medi sono essenzialmente rapportati all'andamento

infortunistico registrato, per la lavorazione considerata, nell'ambito di ciascuna Gestione.

4.12.-"Settorializzazione" delle Tariffe

Nell'ottica del nuovo sistema tariffario, l'articolo 1 dispone l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, di distinte Tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni indicate dall'articolo 1.

L'elemento discriminatore per la ripartizione delle attività nelle suddette gestioni è individuato mutuando i criteri dettati dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali.

In particolare, l'articolazione del "sistema INAIL" recepisce, per le prime tre gestioni, il regime di classificazione dei datori di lavoro adottato dall'INPS per i corrispondenti settori di attività. Relativamente alla quarta gestione, si è tenuto conto della prevalente esigenza di conferire significatività statistica alla gestione stessa, prevedendo la confluenza dei datori di lavoro classificati nel settore "credito, assicurazione e tributi" e nel settore "attività varie" del sistema INPS, nonché di tutti i datori di lavoro pubblici.

In armonia con le suddette previsioni, l'articolo 2 dispone che l'inquadramento dei datori di lavoro nelle gestioni è effettuato in conformità alla classificazione disposta dall'INPS, tenendo naturalmente conto delle specifiche previsioni dettate per la quarta gestione del "sistema INAIL".

Relativamente a tale ultimo settore, va rilevato peraltro che - non essendo i datori di lavoro pubblici soggetti alla classificazione disposta ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/89, applicabile ai soli datori di lavoro privati - le nuove Modalità prevedono che, in tali casi, l'inquadramento è effettuato direttamente dall'Istituto. Tale disposizione, di natura residuale, si applica in tutte le altre ipotesi per le quali non sia prevista la classificazione disposta dall'INPS.

L'articolo 11 disciplina i termini e le modalità per la denuncia di eventuali variazioni che comportino la modifica dell'inquadramento in precedenza disposto, prevedendo, in linea di principio, la decorrenza dalla data in cui la relativa variazione si è verificata.

Il succitato articolo 11 disciplina altresì le ipotesi di variazione dell'attività che comportino soltanto una diversa classificazione - all'interno della stessa gestione tariffaria - dell'attività assicurata, prevedendo, anche in tali casi, la relativa decorrenza dalla data in cui si è verificata la variazione. Va precisato che tale norma si applica alle fattispecie in cui si sia verificata una effettiva variazione dell'attività esercitata; nelle ipotesi in cui, invece, la nuova classificazione tariffaria costituisca la "rettifica" di un precedente errore di

classificazione, la disciplina applicabile è quella riportata nei successivi articoli 16 e 17, nel prosieguo illustrati.

Gli articoli 14 e 15, infine, disciplinano le rettifiche, d'ufficio o su istanza del datore di lavoro, dell'inquadramento già disposto dall'Istituto, prevedendo, in linea con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 335/95, la relativa decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione del provvedimento dell'Istituto, salvo in alcune ed eccezionali ipotesi (colpa o malafede del datore di lavoro, errore imputabile all'Istituto) la retroattività del provvedimento stesso.

Va comunque rilevato che qualora la variazione dell'inquadramento dipenda dalla riclassificazione disposta dall'INPS, le nuove Modalità prevedono la validità, anche ai fini dell'assicurazione antinfortunistica, della decorrenza stabilita dall'INPS stesso.

4.13.-RETTIFICA DELLE CLASSIFICAZIONI

Gli articoli 16 e 17 disciplinano la rettifica, d'ufficio o su domanda del datore di lavoro, della classificazione delle lavorazioni assicurate.

Le disposizioni confermano che i relativi provvedimenti sono adottati qualora risulti accertato un errore della classificazione e tassazione applicati dall'Istituto.

Quanto alla decorrenza, gli articoli in parola prevedono come decorrenza del provvedimento di rettifica:

- il primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione del provvedimento dell'Istituto al datore di lavoro, in caso di rettifica d'ufficio (art. 16)
- il primo giorno del mese successivo alla data dell'istanza, in caso di rettifica su domanda del datore di lavoro (art. 17).

E' stata però prevista, in linea con i medesimi principi richiamati in materia di rettifica degli inquadramenti, la decorrenza retroattiva del provvedimento di rettifica in speciali ipotesi riconducibili a:

- errori addebitabili ai datori di lavoro che abbiano comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
- errori addebitabili all'Istituto che abbiano comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.

4.14.-OSCILLAZIONE DEI TASSI

Gli articoli da 19 a 25 del D.M. 12.12.2000 ridefiniscono le metodiche di oscillazione dei tassi aziendali, dando specifico ed autonomo risalto

alle iniziative assunte dalle aziende in attuazione delle disposizioni in tema di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo n. 626/94, e successive modifiche ed integrazioni.

Più precisamente, per il primo biennio di attività si è previsto, a conferma del previgente sistema, una oscillazione in aumento (d'ufficio) o in riduzione (a domanda dell'interessato) in misura fissa del quindici per cento, in relazione all'effettiva situazione aziendale per quanto concerne l'osservanza delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro (articoli 19, 20 e 21).

Per il periodo successivo al primo biennio, il nuovo sistema prevede le due seguenti e distinte oscillazioni.

La prima, legata all'andamento infortunistico, conferma i previgenti criteri e percentuali di oscillazione, da praticarsi d'ufficio, in aumento o in riduzione, in percentuale variabile in relazione al tasso specifico della singola azienda e alla relativa dimensione, fino ad un massimo del trentacinque per cento (articoli 22 e 23).

La seconda, di natura innovativa, prevede la sola riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa legata agli interventi già effettuati dall'azienda per l'eliminazione delle fonti di rischio nonché di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore.

Va precisato che tale riduzione, applicabile su apposita e documentata domanda, presuppone la regolarità del datore di lavoro con gli adempimenti contributivi ed assicurativi ed è annullabile qualora risulti accertata la mancanza dei relativi requisiti. In questo senso lo stesso articolo prevede la possibilità di verifiche tecniche dell'Istituto (articolo 24).

Le percentuali di oscillazione - correlate alla dimensione aziendale espressa in lavoratori/ anno - sono le seguenti (DM 3 dicembre 2010):

Fino a 10	30%
Da 11 a 50	23%
Da 51 a 100	18%
Da 101 a 200	15%
Da 201 a 500	12%
Oltre 500	7%

5.- PREMI SPECIALI UNITARI

In molte situazioni, rispetto alle quali esistono difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nel modo sopra delineato, l'articolo 42 del D.P.R. n. 1124/1965, prevede la possibilità di stabilire "premi speciali unitari", determinati in base ad elementi diversi da quelli sopra indicati (retribuzione e tasso di tariffa), come il numero delle persone, la natura e durata dell'attività, il numero delle macchine.

Le categorie di assicurati per le quali sono attualmente previsti "premi speciali unitari" sono le seguenti:

a) Titolari artigiani, soci artigiani, familiari del titolare artigiano, associati ad imprenditore artigiano

L'art. 4, 1° comma, n° 3, del D.P.R. 1124/1965, ricomprende nell'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle proprie imprese.

Per quanto riguarda il premio assicurativo dovuto, è previsto il pagamento di "premi speciali unitari" annui che si applicano ai titolari di aziende artigiane, ai soci di società tra artigiani lavoratori nonché ai familiari coadiuvanti.

L'attuale Tariffa, ripartisce le lavorazioni assicurate - individuate secondo la codifica delle voci della Tariffa dei premi della "Gestione Tariffaria" Artigianato, - in nove classi di rischio, per le quali sono stabilite misure di premio rapportate alla retribuzione minima annua imponibile agli effetti contributivi. (vedi D.M. del 1° febbraio 2001 e D.M. 12 dicembre 2000)

Il premio speciale dovuto per ogni persona rientrante nell'assicurazione obbligatoria è quello stabilito per la classe di rischio in cui rientra la lavorazione svolta dai lavoratori in parola. Il sistema consente però di scegliere una retribuzione superiore a quella minima: in questo caso il premio è aumentato proporzionalmente secondo parametri indicati nella stessa Tariffa.

I premi speciali annui sono comprensivi del sovrappremio silicosi e, non sono soggetti ad oscillazione per andamento infortunistico.

La legge di riforma dell'assicurazione infortuni (Decreto legislativo 38/2000), aveva inoltre previsto l'introduzione in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, di speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro. La proposta attuativa della riforma, elaborata dall'INAIL, non ha ancora avuto seguito.

b) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto

Sono stabiliti premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta - non inferiore al minimale giornaliero - e, per i facchini, al settore di attività. Tali premi trimestrali sono frazionabili in 3 mesi lavorativi e l'importo mensile così ottenuto, va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'ingresso al recesso del socio. Nel caso in cui le retribuzioni effettive dei soci lavoratori siano superiori al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavori dipendenti da impresa, il premio deve essere aumentato proporzionalmente.

c) Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo

Sono stabiliti premi per frantoio (considerato come unità tecnico-operativa a prescindere dal numero delle persone addette) in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva o prescelta - non inferiore al minimale giornaliero - al tipo di frantoio (Frantoio di Tipo A: con una vasca da macina e non più di 2 presse o superpresse; Frantoio di Tipo B: qualunque altro frantoio) ed alla durata dei lavori.

d) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge n. 250/1958)

Tali persone sono i marittimi che esercitano professionalmente la pesca con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza, che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di piscicoltura, ecc.

La normativa in vigore stabilisce un premio mensile a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta, non inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera.

e) Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro

Dal 1° novembre 2012 è stato stabilito il passaggio a premio ordinario degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, ed è stata individuata la voce 0611 della Tariffa Terziario del DM 12.12.2000 quale voce cui classificare tali soggetti (circolare 31/2012).

In precedenza era stabilito un premio annuale a persona in relazione ad una retribuzione annua effettiva non inferiore al minimale giornaliero moltiplicato per 300. I premi pro-capite erano determinati con riferimento alla retribuzione effettiva nell'anno scolastico,

secondo il settore e qualifica ed il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera.

f) Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro

La normativa in vigore stabilisce un premio annuale a persona da variare proporzionalmente secondo la rivalutazione delle rendite. Gli alunni della scuola primaria pubblica e privata, oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di "scienze motorie e sportive". Ciò coerentemente con le disposizioni innovative impartite con la circolare n. 19 del 4 aprile 2006, avente ad oggetto "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti Contributivi".

g) Candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio

E' stabilito un premio a persona per ogni prova d'arte in misura di 3,10 euro. Questo premio speciale - l'unico non soggetto ad aumenti o variazioni - è riferito anche alle persone sottoposte a prove tecnico-pratiche ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento o a prove di idoneità dopo il periodo di apprendistato.

h) medici radiologi esposti, per l'esercizio della loro attività, all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive : misure di premio annuale determinate per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte dalle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio ed alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso.

6. IL PREMIO SUPPLEMENTARE PER LA SILICOSI E ASBESTOSI:

TABELLA DEI TASSI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO SUPPLEMENTARE SILICOSI E ASBESTOSI

L'attuale tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e le relative Modalità di applicazione sono state approvate con Decreto Ministeriale 20.6.1988 su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 18.5.88.

Tale strumento tariffario entra in vigore quando è ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione

secondo il quale l'obbligo assicurativo contro il rischio di silicosi e di asbestosi sussiste essenzialmente, ma non esclusivamente, per i datori di lavoro che svolgono una delle lavorazioni previste dalla Tabella allegato n. 8 al T.U. 1124/65, i quali abbiano denunciato, o nei cui confronti sia stata preventivamente accertata, la presenza concreta di un oggettivo rischio specifico di silicosi o di asbestosi.

6.1.- DETERMINAZIONE DEL TASSO

Il tasso medio per la determinazione del premio supplementare (art. 153 T.U.) viene fissato in conformità all'apposita tabella stabilita con decreto ministeriale in relazione all'incidenza delle retribuzioni specifiche, riflettenti i dipendenti esposti alle inalazioni di silice libera o amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti assicurati dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, ecc.

Nel calcolo del rapporto di incidenza sono considerate retribuzioni specifiche quelle afferenti alle giornate di paga dei dipendenti adibiti alle lavorazioni morbigena, anche nel caso in cui detta adibizione sia limitata a parte delle giornate stesse.

6.2.-OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO

L'oscillazione del tasso medio è prevista nel limite del 35% in aumento oppure in riduzione, attribuendo all'entità intrinseca del rischio un valore di oscillazione del 10% e, alle misure di igiene e di prevenzione un valore del 25%.

In tal modo si è voluto riconoscere importanza preminente alle specifiche misure di igiene e di prevenzione, considerato che la loro adozione o meno influisce in modo determinante sull'entità intrinseca del rischio.

Per ottenere la riduzione del tasso medio supplementare, i datori di lavoro interessati devono produrre una specificata istanza motivata da indirizzare alla Sede Inail che gestisce il rapporto assicurativo, fornendo i dati e la documentazione riguardanti sia l'entità intrinseca del rischio che le specifiche misure di igiene del lavoro e di prevenzione adottate.

In caso di accoglimento, la riduzione connessa all'effettiva entità intrinseca del rischio ha effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di spedizione dell'istanza stessa, salvo quando il datore di lavoro abbia documentato anche la decorrenza della diversa entità intrinseca del rischio; la riduzione connessa all'attuazione di specifiche misure di igiene del lavoro e di mezzi di prevenzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure e i mezzi citati.

Qualora l'istanza di riduzione sia presentata nei termini previsti per la denuncia dei lavoro, la riduzione, se accordata, decorre dalla data di inizio dei lavori stessi.

6.3.-OSCILLAZIONE IN AUMENTO DEL TASSO MEDIO

Può verificarsi che, a seguito di accertamenti ispettivi o di sopralluoghi tecnici o sulla base di documentazione altrimenti acquisita, l'Istituto rilevi che l'entità intrinseca del rischio presente nella lavorazione assicurata sia superiore a quella desumibile dalla denuncia dei lavori, come pure che le specifiche misure di igiene e di prevenzione non siano state osservate dal datore di lavoro.

In tal caso, si procede alla rettifica del tasso secondo i criteri di cui all'art. 2. Il relativo provvedimento, adeguatamente motivato, è comunicato al datore di lavoro con raccomandata RR e decorre dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta misura di premio supplementare.

La corretta applicazione dell'oscillazione implica l'accertamento e la valutazione dell'entità intrinseca del rischio di silicosi/asbestosi e delle specifiche misure di igiene e di prevenzione

7.-IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

Il DURC è un certificato che attesta contestualmente la regolarità del soggetto assicurante (imprese e non) nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili (nel caso di imprese tenute ad applicare il CCNL dell'edilizia), verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Il DURC è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 266 del 22 novembre 2002 con riferimento agli appalti pubblici e dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n.276 del 10 settembre 2003 con riferimento ai lavori privati in edilizia soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o a permesso di costruire (ex licenza edilizia).

Attualmente, la disciplina unitaria in tema di DURC è contenuta nel decreto ministeriale del 24 ottobre 2007.

Il DURC deve essere acquisito per tutti i contratti pubblici, per i servizi ed attività pubbliche gestiti in convenzione o concessione, per i lavori privati in edilizia, per il rilascio dell'attestazione SOA (Società Organismi di attestazione nell'ambito del sistema di qualificazione delle imprese), l'iscrizione all'albo dei fornitori, nonché per accedere ad agevolazioni, finanziamenti o sovvenzioni pubbliche e per fruire di alcuni benefici normativi e contributivi. La normativa è comunque in continua evoluzione.

La normativa in tema di DURC si applica sia ai datori di lavoro che ai lavoratori autonomi.

Nel caso di contratti pubblici e in tutti i procedimenti pubblici, il DURC deve essere richiesto dalle stazioni appaltanti pubbliche e dalle amministrazioni procedenti; negli altri casi, il DURC viene richiesto direttamente dalle imprese, dai consulenti del lavoro ed altri intermediari che agiscono per conto delle imprese, e dalle SOA.

A seguito delle disposizioni in materia di certificazione di cui all'articolo 40, comma 02, del DPR 445/2000, introdotto dall'articolo 15 della legge 183/2011, nel caso in cui un soggetto privato richieda il DURC per consegnarlo ad altro privato, il certificato deve indicare la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (circolare 31 maggio 2012, n. 6 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica).

Negli altri casi deve sempre essere acquisito d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni e nel certificato deve essere indicato "rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio".

Nei contratti pubblici, il DURC deve essere acquisito sia per l'appaltatore che per i subappaltatori.

Per la gestione del DURC, l'Inail, in accordo con Inps e Casse edili, dal 1° gennaio 2006 ha rilasciato un'apposita procedura informatica, disponibile su www.sportellounicoprevidenziale.it, che consente di effettuare la richiesta dei certificati per via telematica e consultare lo stato di avanzamento della relativa istruttoria.

Una volta acquisita, la richiesta viene smistata ai tre Enti i quali inseriscono in procedura l'esito della verifica di propria competenza. Al termine del procedimento, la procedura elabora il certificato, da inviare al richiedente.

Il DURC deve essere emesso entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Per le sole verifiche di regolarità di INPS e INAIL, si applica il principio del silenzio-assenso in base al quale l'impresa si considera regolare nei confronti dell'Ente che non si è pronunciato entro il 30° giorno.

Durante l'istruttoria, gli Enti possono chiedere all'impresa chiarimenti e documentazione integrativa, da presentarsi entro 15 giorni, durante i quali il termine di rilascio del DURC è sospeso.

Il termine di rilascio del DURC è ugualmente sospeso in caso di irregolarità, poiché gli Enti devono sempre invitare il soggetto a regolarizzare la propria posizione prima di emettere il certificato, assegnando un termine massimo di 15 giorni.

Il DURC è rilasciato dalla Sede Inps o Inail competente per territorio oppure, nel caso di imprese che applicano il CCNL edile, dalle Casse Edili.

8. PROCEDURE DI RECUPERO DEI CREDITI

8.1. ESAZIONE COATTIVA PRINCIPI GENERALI

Definizione:

L'esazione coattiva è la riscossione di crediti - nella fattispecie vantati dall'Inail - nei confronti dei datori di lavoro inadempienti, attuata forzosamente con gli strumenti che la legge pone a disposizione dell'Ente per la sua realizzazione.

Coattiva è sinonimo di obbligata, non libera, e legata quindi a un'originaria inadempienza. In altri termini, con l'esazione coattiva si mira a ottenere lo stesso risultato che si avrebbe nel caso di spontaneo adempimento da parte del debitore.

Presupposti giuridici:

I presupposti giuridici dell'esazione coattiva sono:

- 1) l'esistenza di un diritto di credito, che può consistere in:
 - * ratino, rata anticipata di premio;
 - * regolazione sull'effettivo;
 - * integrazione e/o supplemento di premio;
 - * sanzioni civili/interessi.

- 2) l'inadempienza contributiva, che si verifica quando il datore di lavoro o il soggetto assicurante non ha provveduto a versare all'Istituto quanto dovuto alla scadenza fissata per legge ovvero stabilita d'ufficio.

8.1.1 - Titolo Esecutivo

L'esecuzione forzata può aver luogo solo in forza di un titolo esecutivo relativo a un diritto certo, liquido ed esigibile (art. 474 c.p.c.).

Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- 2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.

Nel nostro ordinamento non è codificata una definizione di titolo esecutivo, ma la nozione si può comunque desumere dalla sua natura e dalla sua efficacia: è titolo esecutivo quel provvedimento o documento o scrittura attestante l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, che integri in sé e legittimi il diritto del creditore a procedere all'espropriazione.

Perché l'Inail possa attivare le procedure di esazione coattiva, pertanto, non è sufficiente l'esistenza di un diritto di credito ma occorre altresì che tale credito sia caratterizzato dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità:

- certezza: il credito deve essere fondato, cioè deve esistere un titolo giuridico che legittima l'ente come creditore della relativa somma;
- liquidità: il credito deve essere determinato nel suo ammontare e quantificato in termini monetari;
- esigibilità: il credito non deve essere sottoposto a condizione, o a termine (per esempio, una richiesta di premio non ancora scaduta).

8.2. STRUMENTI PER L'ESAZIONE COATTIVA

L'Inail, fino alla riforma del sistema di riscossione introdotto dalla legge 337/98 ed attuato attraverso vari decreti legislativi, ha potuto disporre, per l'esazione coattiva, oltre che dei normali strumenti coercitivi previsti dal Codice di procedura civile, di ulteriori procedure, più rapide e semplificate.

Gli strumenti procedurali adottati dall'Inail in materia di esazione coattiva fino alla data del 30 giugno 1999 erano costituiti da:

- 1) decreto ingiuntivo (Artt. 633 e seguenti C.p.c)
- 2) ingiunzione fiscale (R.D. N° 639 del 1910);
- 3) ordinanza-ingiunzione (Legge 689/81);
- 4) ruoli esattoriali (D.L. 338/89 convertito nella Legge 389/89 - Art. 2 Comma 5°).

La facoltà di utilizzare i primi tre strumenti di esazione diretta (attestati di credito, ordinanze ingiunzioni, ingiunzioni fiscali), è venuta meno per espressa abrogazione di legge dal 1999 in quanto tali atti hanno perso la loro natura di titoli esecutivi, di atti cioè validi per procedere all'espropriazione forzata.

Dal 1° luglio 1999, data di entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione coattiva - ai sensi della legge delega n. 337/98 e dei successivi decreti di attuazione nn. 37/99,46/99 e 112/99 - l'Inail, è obbligato ad iscrivere a ruolo, ai fini del recupero coattivo, i crediti

per premi non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti d'ufficio, unitamente alle sanzioni civili e agli interessi.

Al momento della riforma del 1999 la riscossione coattiva era affidata ai Concessionari del Servizio di Riscossione (società di proprietà dei maggiori gruppi bancari), raggruppati nel Consorzio Nazionale dei Concessionari (CNC).

Il collegato alla finanziaria 2006 (legge 248/2005), ha operato una fondamentale riforma del sistema ed ha stabilito che dal 1° ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate, che le esercita attraverso una società per azioni appositamente costituita, denominata Equitalia Spa di proprietà pubblica (51% Agenzia delle Entrate, 49% INPS). Pertanto, l'attività di riscossione è stata ricondotta interamente in ambito pubblico.

8.3.- INDIVIDUAZIONE DEI CREDITI ISCRIVIBILI A RUOLO

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 del decreto legislativo n. 46/99 e successive modifiche, "sono iscritti a ruolo i crediti per premi non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data della consegna del ruolo al Concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore". La dicitura sanzioni e somme aggiuntive si riferisce al sistema sanzionatorio previsto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, ora sostituito da quello previsto dall'art. 116, comma 8 e seguenti della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

Non è necessaria la preventiva predisposizione di uno specifico titolo esecutivo, in quanto il ruolo stesso acquista tale natura con il visto apposto dall'ente creditore (firma, anche digitale, del dirigente della Sede competente per il rapporto assicurativo).

I crediti, a far data da quelli sorti nel 2004, devono essere iscritti in ruoli resi esecutivi, pena la decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento ovvero, per gli accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento.

Attualmente non si fa luogo all'iscrizione di somme, a carico di uno stesso debitore, di importo inferiore ad euro 10,33 (il decreto legislativo 46/99 ha fissato in £. 20.000 l'importo minimo per l'iscrizione).

8.4.-AVVISO BONARIO E RICHIESTA DI RATEAZIONE

L'Ente, prima dell'iscrizione a ruolo dei titoli pregressi, ha la facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore, che conterrà l'invito a versare quanto dovuto nei trenta giorni successivi, con l'avvertimento che decorso tale termine si procederà all'iscrizione della somma a ruolo.

Al debitore è data altresì la possibilità di presentare domanda per usufruire della dilazione del pagamento in base alle norme vigenti in materia di contributi e premi (art. 2, comma 11 della legge 389/89).

8.5.- FORMAZIONE E CONSEGNA DEL RUOLO

Il contenuto del ruolo nonché i tempi, le procedure e le modalità della sua formazione e consegna agli agenti della riscossione sono stati stabiliti con apposito regolamento (decreto del Ministero delle Finanze n. 321 del 3.9.1999).

I ruoli sono sottoscritti e consegnati, mediante trasmissione telematica a Equitalia Spa, ai competenti Agenti della riscossione, in conformità delle specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero delle Finanze.

8.6. - NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

L'Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale si procede (l'ente creditore non è tenuto ad individuare anche il coobbligato, stante la facoltà dell'Agente della riscossione a procedere anche nei confronti di quest'ultimo).

Il termine di notifica della cartella è stato più volte rivisto dal legislatore. Attualmente la cartella deve essere notificata dall'Agente della riscossione entro 9 mesi dalla data di consegna del ruolo da parte dell'Istituto (legge 102/2009).

La cartella, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene anche l'intimazione ad adempiere nel termine di 60 gg. dalla notificazione, con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Vengono in tal modo unificati in un solo momento notifica ed avviso di mora.

8.7.- MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, le agenzie postali e le

banche e, fuori del territorio nazionale, mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dal concessionario sulla cartella di pagamento.

Il pagamento, integrale o parziale, delle somme può essere effettuato all'ufficiale della riscossione ovvero, anche mediante carte Pagobancomat, presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, qualunque agenzia postale o banca.

La rateazione delle somme iscritte a ruolo deve essere richiesta direttamente all'Agente della riscossione secondo le vigenti disposizioni (legge 31/2008).

8.8. - ESECUZIONE FORZATA

L'iter di esazione coattiva è caratterizzato da taluni vantaggi procedurali idonei a rendere più rapido ed efficace il tentativo di realizzazione del credito.

L'Agente della riscossione è infatti legittimato ad esercitare direttamente la pretesa in via esecutiva, svolgendo la propria azione in sostanziale autonomia, con strumenti propri e "corsie preferenziali" rispetto all'azione a rito ordinario civile.

A seguito della riforma, la sfera di competenze è stata notevolmente ampliata in tutte le fasi dell'esecuzione, dal pignoramento sia mobiliare che immobiliare, alla vendita dei beni a cui procede senza la preventiva autorizzazione del giudice.

8.9.- RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE

L'Agente della riscossione riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione; il termine decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.

Il mancato riversamento del riscosso nei termini fissati comporta la corresponsione di interessi legali e di una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui è stato ritardato o omesso il riversamento.

8.10.-TRASMISSIONE FLUSSI INFORMATICI

Entro la fine di ogni mese l'Agente della riscossione trasmette all'ente, per via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuati nel mese precedente.

8.11.-RICORSI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI

Contro i provvedimenti emessi dall'Istituto, prima dell'iscrizione a ruolo, i datori di lavoro possono esperire sia ricorso amministrativo, sia ricorso all'autorità giudiziaria.

In caso di ricorso amministrativo, quest'ultimo deve essere definito in tempo utile per l'iscrizione a ruolo entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del decreto legislativo 46/1999, infatti ai sensi dell'art. 2964 del codice civile ai termini di decadenza non si applicano le norme relative all'interruzione e alla sospensione, previste per la prescrizione.

In caso di ricorso all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo da parte dell'INAIL può essere effettuata solo in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.

Dopo l'iscrizione a ruolo i datori di lavoro possono proporre impugnativa, entro 40 gg. dalla notifica della cartella, dinanzi al giudice del lavoro (art. 24 D.Leg.vo n. 46/1999).

9.- PROCEDURE CONCORSUALI

Nel corso degli anni, le procedure concorsuali, disciplinate dal Regio decreto 267/1942, sono state oggetto di numerosi interventi legislativi, anche in considerazione della particolare rilevanza delle stesse per il sistema economico, imprenditoriale e giudiziario del paese.

In particolare, nel 2006 è stata approvata la riforma organica delle procedure concorsuali (decreto legislativo 5/2006) che ha modificato radicalmente la legge fallimentare del 1942, la quale per oltre 60 anni, aveva mantenuto una portata sanzionatoria.

La riforma ha privilegiato la finalità recuperatoria del patrimonio imprenditoriale e l'obiettivo della conservazione delle componenti positive dell'impresa (beni produttivi e livelli occupazionali).

E' poi intervenuto il decreto legislativo 169/2007 che ha apportato ulteriori modifiche alla legge fallimentare, rafforzando il percorso già avviato dalla riforma del 2006 e proseguendo sulla strada del "depotenziamento" dell'autorità giudiziaria spostando il baricentro delle procedure verso il comitato dei creditori. La normativa in tema di procedure concorsuali è comunque in continua evoluzione.

9.1-Accordi sui crediti contributivi

Nella stessa direzione operata dai predetti decreti e volta in sostanza al superamento, ove possibile, dello stato di crisi dell'imprenditore, si inserisce il decreto-legge 185/2009 che, modificando l'art. 182-ter della legge fallimentare, ha introdotto per gli Istituti previdenziali la possibilità di "accordi sui crediti contributivi", in deroga al principio generale di indisponibilità dei crediti per premi ed accessori previdenziali.

Tali accordi possono essere proposti dal debitore solo nell'ambito del concordato preventivo o nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti e, in entrambi i casi, è necessaria l'omologazione da parte del Tribunale.

Il decreto ministeriale attuativo ha poi definito più precisamente i limiti dei crediti previdenziali ammissibili ai fini degli accordi, stabilendo a seconda del tipo di credito la percentuale minima richiesta per il pagamento parziale. In particolare, i crediti per **premi assicurativi** dovuti all'Inail devono essere sempre **integralmente soddisfatti** mentre gli accessori di legge devono essere soddisfatti per il 50% nella misura minima del 40% e per il restante 50% nella misura minima del 30%.

10.-IL SISTEMA SANZIONATORIO

10.1.- PRINCIPI GENERALI:

1. Illecito e sanzioni

L'illecito è un comportamento contrario ad una regola dettata dalla legge.

La sanzione è la penalità prevista dalla legge per la violazione commessa.

A seconda del tipo di norma violata sono previsti diversi tipi di sanzione:

1.1 Sanzione penale

Si applica nei casi di violazione di norme che tutelano interessi prioritari dello Stato e della Società.

1.2 Sanzione civile

Si applica nei confronti di coloro che con il loro comportamento generano ad altri un danno di natura patrimoniale.

Nell'assicurazione infortuni, il mancato rispetto delle norme che impongono obblighi contributivi è fonte di responsabilità civile; ad essa consegue l'applicazione di somme aggiuntive che hanno natura di sanzione civile proprio perché diretta a risarcire il danno economico sofferto dall'Istituto per il tardato e/o mancato pagamento dei premi.

Queste sanzioni vengono comminate dall'Istituto.

1.3 Sanzione amministrativa

Si applica nei casi di violazioni di minor rilievo relative all'inosservanza di obblighi sussistenti, per la stragrande maggioranza, nei confronti della P.A.

Con particolare riguardo alle sanzioni amministrative, la Legge 24/11/81 n. 689 "modifiche al sistema penale", depenalizzazione dei reati in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, ha introdotto alcune modifiche al sistema penale stabilendo che non costituiscono più reato e sono pertanto soggette a sanzioni amministrative tutte le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, che precedentemente venivano punite con la sola ammenda.

Depenalizzare significa togliere una colorazione penalistica a tutta una serie di condotte che risolvendosi in comportamenti solo "marginalmente devianti", non giustificano più l'assoggettamento ad una sanzione di carattere penale.

La legge 689/81 ha introdotto notevoli modifiche nel sistema sanzionatorio previdenziale stabilendo all'art. 35, 1° comma, che tutte le violazioni in precedenza punite con la sola ammenda (e quindi considerate reati), fossero degradate ad illeciti amministrativi e punite con sanzioni di natura amministrativa.

2. Principio di legalità

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Per essere assoggettati a sanzione amministrativa oltre ad essere in possesso della capacità di intendere e di volere, bisogna aver compiuto il diciottesimo anno di età.

3. La colpevolezza

L'illecito amministrativo si verifica quando la violazione è cosciente e volontaria.

E' sufficiente, infatti, la consapevolezza di porre in essere il comportamento da sanzionare.

Non c'è distinzione tra dolo e colpa e l'illecito si verifica anche se il fatto accade per negligenza, imperizia o trascuratezza.

4. Concorso di persone

Se l'illecito amministrativo viene realizzato da due o più persone, ciascuna di esse soggiace alla sanzione disposta per la violazione commessa, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

5. La solidarietà

Accanto alla persona che ha commesso la violazione può esistere l'obbligato solidale.

Infatti l'art.6 della L.689/81 stabilisce che se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un imprenditore, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'Ente imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

6. Principio di specialità

Se uno stesso fatto è punito da una sanzione penale e da una sanzione amministrativa (es. false dichiarazioni), le norme di diritto previdenziale sono da considerarsi speciali, e quindi prevalenti rispetto a quelle di diritto comune.

7. Misura della sanzione

L'illecito amministrativo è punito con una sanzione pecuniaria originariamente fissata in misura non inferiore a € 10= e non superiore a € 15.000=.

Nella determinazione della sanzione amministrativa bisogna tener conto della gravità della violazione, della personalità del trasgressore, delle sue condizioni economiche e, infine, dell'opera svolta per eliminare/attenuare le conseguenze dell'illecito.

In ogni caso l'ammontare della sanzione va sempre motivato.

Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

8. Conversione in euro

L'art 51 del D. Lgs. n. 213 del 24 giugno 1998 ha disciplinato la conversione in euro di ogni sanzione penale ed amministrativa espressa in lire a decorrere dal 1° gennaio 2002.

9. Pagamento rateale

Su richiesta dell'interessato può essere disposto il pagamento rateale della sanzione.

Il numero delle rate va da un minimo di tre ad un massimo di trenta.

Il mancato rispetto di uno solo dei termini rateali fissato dall'autorità competente fa decadere il beneficio e l'obbligato è tenuto a versare il residuo in un'unica soluzione.

10. Accertamento

Consiste nell'acquisire tutti gli elementi necessari (conoscitivi e documentali) per comprovare l'esistenza di una violazione amministrativa sotto il duplice profilo della individuazione della norma violata e della persona fisica del trasgressore e dell'eventuale obbligato solidale.

Con particolare riferimento alla materia infortunistica (di norma le violazioni amministrative sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria) gli accertamenti possono essere effettuati da:

- 1) Direzione provinciale del lavoro;
- 2) Funzionari amministrativi dell'Istituto (addetti e non alla vigilanza).

A tali funzionari compete il potere di procedere all'accertamento delle violazioni contributive e di quelle formali.

La fase dell'accertamento costituisce il momento centrale dell'intero procedimento sanzionatorio.

11. Contestazione – Notificazione

Quando è possibile la violazione deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore che alla persona obbligata in solido.

Quando invece esiste la motivata impossibilità di procedere immediatamente alla contestazione, si ricorre alla notificazione (a mezzo servizio postale).

La notificazione deve essere effettuata entro 90 gg. (dall'accertamento) e entro 360 gg. per i residenti all'estero.

12. Contraddittorio

I trasgressori e gli eventuali responsabili in solido hanno la possibilità di chiedere il contraddittorio innanzi all'autorità competente ad applicare la sanzione.

Oltre ad essere sentiti, è consentito loro di esibire documenti e consegnare scritti difensivi.

13. Il provvedimento ordinanza ingiunzione

L'ordinanza ingiunzione rappresenta il momento conclusivo del procedimento sanzionatorio che statuisce da un lato l'esistenza di un comportamento illecito, e dall'altro le conseguenze economiche a carico del trasgressore.

L'ordinanza deve essere emessa entro 5 anni dal giorno in cui è stato commesso l'illecito.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'atto.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta opposizione mediante ricorso al Pretore entro 30 gg. dalla notifica dell'atto.

14. Pagamento delle sanzioni amministrative

Il pagamento della sanzione amministrativa per violazioni sostanziali va effettuato direttamente all'INAIL secondo le modalità stabilite dall'Istituto.

Per quanto riguarda invece le violazioni formali non connesse con violazioni sostanziali il pagamento va effettuato, generalmente, ai concessionari, banche o Uffici postali competenti per territorio.

15. Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

La prescrizione viene interrotta dalla notifica dell'accertamento della trasgressione, dall'ordinanza ingiunzione e dall'opposizione.

10.2.-VIOLAZIONI

Il Testo Unico (D.P.R. 1124/1965) prevede una serie di reati che trasformati in illeciti amministrativi dalla L. 689/81, danno luogo a tre diversi tipi di violazione:

1) Sostanziali "dirette"

Violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi dovuti all'Istituto:

Conseguono pertanto al mancato rispetto di quelle norme che impongono il pagamento dei premi.

A titolo di esempio possiamo citare il mancato pagamento del premio di autoliquidazione alla scadenza di legge.

2) Sostanziali "indirette"

Consistono in comportamenti che "indirettamente" determinano l'omissione totale o parziale di premi e contributi.

Sono riscontrabili in genere a seguito di omesse registrazioni di retribuzioni sui libri paga, infedele dichiarazione delle retribuzioni, mancata o tardata presentazione della denuncia di esercizio.

A titolo di esempio possiamo citare l'inosservanza dell'obbligo di denuncia all'inizio attività, dal quale deriva il mancato pagamento del premio dovuto.

3) Formali

Violazioni che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse.

Tali violazioni derivano, per esempio, dal mancato rispetto dell'obbligo di comunicare dati statistici o anagrafici.

La **Legge finanziaria per il 2001** (art. 116, c. 12, legge n. 388/2000) ha riformato il sistema sanzionatorio; in particolare, ha disposto che: "ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n.689".

Come si evince dalla norma, il comma 12 ha disposto l'abrogazione di tutte le sanzioni amministrative per violazioni cd. "sostanziali", sia "dirette" che "indirette".

Al contrario, poiché nulla è previsto in merito alle violazioni di cui all'articolo 35, comma 7 (cd. "formali"), le relative sanzioni amministrative devono essere richieste e pagate.

Il quadro sintetico dei citati commi 2, 3 e 7 dell'articolo 35 è il seguente:

- il comma 2 reca le inadempienze contributive (omissioni ed evasioni): violazioni cd. "sostanziali dirette";
- il comma 3 reca le inadempienze amministrative da cui derivano le inadempienze contributive (evasioni): violazioni cd. "sostanziali indirette";
- il comma 7 reca le altre inadempienze amministrative, ovvero quelle da cui non derivano le inadempienze contributive: violazioni cd. "formali".

La decorrenza della nuova disciplina ex lege n. 388/2000 riguarda le violazioni commesse dall' 1.1.2001 e, pertanto, da questa data sono dovute solo le sanzioni amministrative per violazioni formali.

Le sanzioni amministrative formali devono essere pagate anche nel caso di versamento integrale di premi, sanzioni civili ed eventuali interessi di mora.

10.3. LE SANZIONI CIVILI L. 388/2000

Come si è detto le sanzioni civili hanno la funzione di risarcire il danno cagionato all'amministrazione in conseguenza del mancato pagamento di premi e/o contributi dovuti per legge e, pertanto, sono

rapportate all'entità del premio stesso e alla durata dell'inadempienza.

La legge n. 388/2000 – in vigore dal 1° gennaio 2001 – **all'articolo 116** prevede quanto segue.

Come già nella previgente normativa, le inadempienze, consistenti nel mancato rispetto del "termine stabilito" dalla legge per il pagamento del premio, si distinguono in omissioni ed evasioni:

- l'omissione è il mancato o ritardato pagamento del premio il cui ammontare è rilevabile dalle denunce obbligatorie;
- l'evasione è ogni altro mancato o ritardato pagamento del premio, connesso a denunce obbligatorie non presentate o non conformi al vero.

La nuova normativa delle sanzioni civili si applica anche alle inadempienze commesse prima del 2001, ad esclusione di quelle relative alle sanzioni già versate entro il 30 settembre 2000, trattandosi di fattispecie non comprese nella disposizione del citato articolo 116, comma 18.

La riforma del sistema sanzionatorio individua:

- una **disciplina ordinaria**, relativa al pagamento delle sanzioni nella misura intera stabilita dalla legge;
- una **disciplina speciale**, relativa al pagamento delle sanzioni in misura ridotta.

La disciplina ordinaria prevede il pagamento di una somma, in ragione d'anno, commisurata in percentuale all'importo del premio non versato e pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, ex Tasso Ufficiale di Riferimento, maggiorato di 5,5 punti. Il tetto massimo della sanzione è pari al 40% del premio in caso di omissione e al 60% in caso di evasione. Oltre tale limite maturano gli interessi di mora da calcolare fino alla data del pagamento.

La disciplina speciale prevede la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura minima degli interessi legali in caso di inadempienze derivate da particolari oggettive situazioni di difficoltà:

- ipotesi di procedure concorsuali;
- enti, fondazioni ed associazioni non aventi fini di lucro
- oggettive incertezze di particolare rilevanza, fatto doloso del terzo e crisi aziendale

Nelle suddette ipotesi, è data anche la facoltà alle aziende di chiedere la rateazione del debito in un numero di rate superiore alle 24, che

l'Istituto concede dietro autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

10.4 DIFFIDA OBBLIGATORIA DI CUI ALL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 124/2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

La disciplina della diffida obbligatoria è stata da ultimo modificata dall'art. 33 della legge n. 183/2010 (cd Collegato Lavoro) che ha sostituito integralmente l'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

La diffida obbligatoria si adotta in caso di violazioni amministrative sanabili, cioè di violazioni relative ad adempimenti che possono essere ancora materialmente realizzati, anche qualora la legge preveda un termine per la loro effettuazione. In tale ipotesi, si provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione. Se il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido ottempera alla diffida, lo stesso è ammesso, entro il termine di 15 giorni, al pagamento della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla legge ovvero nella misura pari a un quarto della sanzione stabilita nella misura fissa. A seguito di tale versamento il procedimento sanzionatorio si estingue.

La diffida obbligatoria:

- opera come condizione di procedibilità qualora le inadempienze siano sanabili
- produce l'interruzione dei termini relativi alla contestazione/notifica della sanzione amministrativa di cui alla legge n. 689/1981 (90 giorni per i residenti in Italia e 360 giorni per i residenti all'estero) fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione e per il pagamento della sanzione minima.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida obbligatoria o in caso di violazioni amministrative non sanabili, si effettua la contestazione e notificazione degli illeciti ai sensi della legge n. 689/1981 e, pertanto, il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del relativo importo che dovrà essere pagato entro 60 giorni dalla notifica in caso di violazioni non diffidabili e dalla scadenza dei predetti termini per la regolarizzazione e il pagamento in caso di violazioni diffidate.

10.5 MAXISANZIONE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO

In caso di irregolare costituzione del rapporto di lavoro e di utilizzo di lavoratori "in nero" è applicata una misura sanzionatoria aggiuntiva che non si sostituisce ma va a sommarsi a tutte le altre sanzioni previste dall'ordinamento. Per lavoratore "in nero" si intende il

lavoratore senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego.

Detta misura sanzionatoria aggiuntiva è prevista dall'art. 3 del DL n. 12/2002 convertito con modificazioni dalla legge n. 73/2002 modificato, da ultimo, dall'art. 4 della legge n. 183/2010 entrata in vigore il 24 novembre 2010.

In caso di lavoro sommerso, per le violazioni commesse fino al 23 novembre 2010, cioè prima dell'entrata in vigore della legge n. 183/2010, la maxisanzione è applicata a tutte le tipologie di rapporti di lavoro; a decorrere dalle violazioni commesse dal 24 novembre 2010 la maxisanzione è applicata ai soli rapporti di lavoro subordinato.

Per le violazioni commesse fino al 23 novembre 2010, in presenza di rapporti di lavoro irregolare sono applicate le seguenti sanzioni:

- **sanzione amministrativa** da 1.500 € a 12.000 € per ogni lavoratore irregolare, maggiorata di 150 € per ciascuna giornata di lavoro effettivo
- **sanzione civile** connessa all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare, calcolata sulla base della disciplina dettata dall'art. 116 della legge n. 388/2000, è aumentata fino a € 3.000 per ogni lavoratore "in nero".

Per le violazioni commesse a decorrere dal 24 novembre 2010, in presenza di rapporti di lavoro irregolare sono applicate le seguenti sanzioni:

- **sanzione amministrativa** da 1.500 € a 12.000 € per ogni lavoratore irregolare, maggiorata di 150 € per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia regolarizzato il lavoratore successivamente all'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro ovvero abbia fatto svolgere al lavoratore un periodo parziale in nero, in luogo della precedente sanzione è applicata una sanzione amministrativa da 1.000 € a 8.000 € per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 € per ciascuna giornata di lavoro irregolare
- **sanzione civile** connessa all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare, calcolata sulla base della disciplina dettata dall'art. 116 della legge n. 388/2000, è aumentata del 50%.

11. PRESCRIZIONE DEI PREMI (Art. 3, c. 9 lett. b), L. 335/95; circ. INAIL 10 maggio 1996 n. 32)

I premi INAIL si prescrivono in cinque anni.

Il termine quinquennale si applica con decorrenza dal 17 agosto 1995 anche per premi relativi a periodi precedenti tale data, salvo nei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.

12.IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

12.1. INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA

L'Istituto assicuratore quando venga a conoscenza che non si è provveduto alle denunce di esercizio o di variazione del rischio diffida il Datore di lavoro ad adempiere nel termine di dieci giorni.

Decorso detto termine, senza che si sia presentato ricorso alla Direzione Provinciale del Lavoro, il Datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto, a decorrere dall'inizio dei lavori.

12.2. IL CONTENZIOSO PER L'OBBLIGO ASSICURATIVO

Contro la diffida dell'Istituto assicuratore è data facoltà al Datore di Lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, alla D.P.L. nella cui circoscrizione si svolge il "lavoro" (art. 16, comma 3, T.U.), con comunicazione all'Istituto mediante invio di copia conforme in plico raccomandato con ricevuta di ritorno(art. 196 T.U.).

Contro le decisioni della D.P.L., l'Istituto e il D.L. hanno facoltà di ricorrere entro 15 giorni al Ministero del Lavoro.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre diversamente.

Avverso la decisione di 2° grado spetta l'azione avanti l'autorità giudiziaria da proporsi entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del Lavoro.

12.3 IL CONTENZIOSO AVVERSO L'INQUADRAMENTO NEI DIVERSI SETTORI TARIFFARI (CLASSIFICAZIONE AZIENDALE)

Per i datori di lavoro inquadrati nelle gestioni tariffarie ex D.Lgs. 38/2000, in base all'inquadramento effettuato dall'INPS - ai sensi dell'art. 49 L. 88/1989 - il ricorso va inviato direttamente al citato INPS.

Per i datori di lavoro che non sono soggetti alla classificazione aziendale prevista dall'art. 49 della legge n. 88/89 (ad esempio Enti pubblici o amministrazioni statali non soggetti a contribuzione INPS), il ricorso va, invece, inviato al Presidente dell'INAIL tramite la Direzione Regionale competente.

12.4. IL CONTENZIOSO TARIFFARIO (CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI)

Il contenzioso tra l'INAIL ed i soggetti assicuranti può riguardare il ricorso contro i provvedimenti:

- di classificazione e riclassificazione del rischio assicurato
- di oscillazione del tasso di rischio applicato.

12.5. COMPETENZE EX DPR 314/2001

Ripartizione della competenza a decidere mediante attribuzione:

Al Presidente, tramite la Direzione Regionale territorialmente competente, delle controversie insorte in materia di :

- applicazione delle tariffe dei premi assicurativi;
- inquadramenti nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall'INAIL;
- riduzione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività (art.24 M.A.T.).

Alle Sedi Territoriali competenti delle controversie insorte in materia di:

- oscillazione del tasso medio di tariffa nel primo biennio di attività (artt. 15,20,21 M.A.T.)
- oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività (art. 22 M.A.T.)
- oscillazione del tasso supplementare per silicosi e asbestosi.

12.6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

I ricorsi devono essere proposti entro 30 giorni "dalla piena conoscenza" degli atti impugnati mediante:

consegna diretta
 spedizione a mezzo raccomandata r.r.
 notifica a mezzo ufficiale giudiziario
 per via telematica, previa fissazione da parte dell'INAIL delle relative modalità.

La data di spedizione a mezzo posta vale come data di presentazione.

12.7. EFFETTI DEI RICORSI

La presentazione dei ricorsi, sia innanzi al Presidente che alla Sede, ha efficacia sospensiva dei provvedimenti impugnati.

In conseguenza di ciò:

- nel caso di prima applicazione della tariffa, il versamento dei premi è dovuto in base al tasso medio di tariffa;
- negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.

Sulla somma che risulti dovuta all'esito della definizione del ricorso, sono dovuti gli interessi di differimento e di dilazione .

12.8. TERMINI DI DEFINIZIONE DEI RICORSI

Il Presidente e le Sedi si devono pronunciare, rispettivamente, nei termini di 180 gg. e di 120 gg..

L'inutile decorso dei termini, determina il rigetto dei ricorsi.

I termini sono sospesi in pendenza di controversia giudiziaria aventi ad oggetto azioni di rivalsa.

12.9. RICORSI CONCERNENTI LA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI

La competenza a decidere avverso i provvedimenti in materia per oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi è demandata alle Sedi che hanno emesso i provvedimenti.

Pertanto, avverso le decisioni della Sede competente a decidere, il Datore di lavoro potrà proporre ulteriore ricorso all'Autorità giudiziaria.

12.10. IL CONTENZIOSO AVVERSO L'IMPONIBILE RETRIBUTIVO

Il datore di lavoro può presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria avverso il provvedimento INAIL

12.11. I COMITATI REGIONALI PER I RAPPORTI DI LAVORO

Di recente, con decreto legislativo 124/2004 che disciplina la riforma dei servizi ispettivi in relazione all'art. 8 della legge 30/2003, sono stati istituiti i Comitati regionali per i rapporti di lavoro all'interno della Direzione Regionale del lavoro.

Di essi fanno parte:

- Il Direttore Regionale del lavoro, che lo presiede.

- Il Direttore Regionale INPS
- Il Direttore Regionale INAIL

A questi Comitati possono essere impugnati i verbali di accertamento che abbiano in oggetto la qualificazione e la sussistenza del rapporto di lavoro.

13. L'ASSICURAZIONE ED IL CONTRIBUTO IN AGRICOLTURA: CENNI.

La tutela in agricoltura trova disciplina nel titolo II del T.U. - D.P.R. n° 1124/1965.

Essa costituisce una disciplina distinta e autonoma da quella del settore industriale, in considerazione del diverso contesto socio economico, del diverso campo di applicazione, dei livelli di prestazione, del diverso sistema di finanziamento.

In comune ai due settori è la nozione di evento assicurato e il procedimento per conseguire le prestazioni.

Il campo di applicazione della tutela è delimitato dal requisito oggettivo: le lavorazioni protette e da quello soggettivo: i soggetti tutelati.

Agli effetti della tutela, sono considerati lavori agricoli - purché eseguiti sul fondo o nell'interesse e per conto dell'azienda agricola:

- i lavori di coltivazione dei fondi, la silvicoltura e l'allevamento degli animali (lavorazioni agricole principali), anche se svolti con macchine
- le lavorazioni connesse che, pur non essendo riferite direttamente alla produzione agricola, ne aumentano l'efficacia in quanto preparatorie e di stimolo; quelle complementari riferite all'utilizzo dei sottoprodotti; quelle accessorie dirette alla migliore utilizzazione del fondo.

Sono, queste, lavorazioni che devono rientrare in modo esclusivo nell'esercizio "normale" dell'agricoltura dovendo - in mancanza di tale condizione - essere assicurate invece nella gestione industria.

In pratica non è facile distinguere quando una lavorazione di trasformazione prodotti sia agricola o industriale.

Il principio guida è quello di considerare tutelabili le operazioni di manipolazione dei prodotti collegate al ciclo produttivo che risultano indispensabili per assicurarne la conservazione. Sempre in tale ottica, un ulteriore principio risulta essere quello individuato, più di recente, dal D.Lgs. n. 228/2001 che, coerentemente alle tendenze evolutive delle attività svolte in agricoltura ed, in particolare, delle

attività ad essa connesse, dispone in modo inequivocabile che il possesso del fondo non è più elemento indispensabile all'attività dell'imprenditore agricolo.

Il citato decreto ha introdotto, infatti, il concetto della prevalenza, relativamente al quale devono intendersi "attività agricole connesse" tutte le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che siano dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ottenuti anche in via non esclusiva dalla coltivazione del fondo, o del bosco, o dall'allevamento di animali, nonché quelle attività dirette alla fornitura di beni e servizi, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero da ricezione ed ospitalità così come definite dalla citata normativa.

- i lavori forestali, da intendersi come coltivazione dei boschi, piantagioni, taglio e trasporto delle piante, carbonizzazione ecc.
- le attività di cui al Titolo I se svolte da imprenditore agricolo nell'interesse e per conto di aziende agricole.

Infine, ai sensi della legge 730/85 e del D.Lgs. 228/2001, rientrano nella tutela agricola le attività di agriturismo sia intese come attività di ricezione ed ospitalità, sia quelle dirette alla organizzazione di attività ricreative, culturali, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio.

Circa i soggetti che hanno diritto alla tutela, il TU elenca all'art.205:

- i lavoratori fissi o avventizi addetti ad aziende agricole o forestali
- i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli che prestano opera abituale nelle loro aziende
- i sovrastanti ai lavori
- i soci di cooperative
- i parenti addetti all'azienda agricola o forestale.

La legge, a decorrere dall'1/6/93, circoscrive il campo di applicazione per i lavoratori autonomi agganciandolo ai criteri per l'assicurazione invalidità/vecchiaia.

Inoltre, ridefinisce il concetto di abitualità, che va intesa come attività svolta in modo esclusivo o prevalente, che impegni la maggior parte dell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.

Per i lavoratori autonomi è necessaria l'attestazione dell'iscrizione nei ruoli agricoli dell'ex SCAU, oggi INPS.

La disciplina contributiva in vigore prevede:

- a) un contributo a carico del datore di lavoro e dei concedenti dei terreni a compartecipazione da calcolarsi in base alle retribuzioni effettive dei lavoratori dipendenti;
- b) una quota contributiva capitaria annua per i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria ed a colonia. Tale quota è fissata per ogni unità attiva facente parte del nucleo del coltivatore diretto.

Con Decreti ministeriali sono state determinate le addizionali sui contributi assicurativi agricoli per la copertura del danno biologico per gli anni 2000-2001-2002 - 2003.

I contributi, come sopra calcolati, vengono acquisiti dall'INPS unitamente a quelli dovuti dai medesimi soggetti a detto Ente, secondo le modalità dallo stesso fissate e vengono trimestralmente accreditati all'INAIL.

14. FORME SPECIALI DI ASSICURAZIONE: LE CASALINGHE

La legge n. 493 del 3.12.1999 ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici: con successivi provvedimenti sono stati emanati i Decreti Ministeriali di attuazione (G.U. 22/9/2000). Il lavoro domestico è l'insieme di attività svolte da uno o più soggetti nell'abitazione dove dimora il nucleo familiare.

14.1.-PERSONE ASSICURATE

Sono compresi nell'assicurazione coloro, uomini e donne, che risultano in possesso dei seguenti requisiti (art. 1 D.M. 15.9.2000 sulle modalità di attuazione dell'assicurazione):

- a) Abbiano un'età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti;
- b) Svolgano, in via non occasionale, attività in ambito domestico finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;
- c) Svolgano le suddette attività senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito;
- d) Non svolgano altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

Per nucleo familiare si intende (art. 1 D.M. 15.9.2000) un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima dimora abituale. Il nucleo familiare può essere costituito da una sola persona. Sono comprese anche le famiglie di fatto.

Rientrano tra i soggetti assicurabili:

- i pensionati che non hanno superato i 65 anni
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia
- coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze che sono in attesa di prima occupazione);
- gli studenti che, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza, svolgono attività in ambito domestico
- il lavoratore in cassa integrazione guadagni (CIG)
- il lavoratore in mobilità
- i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato

Queste ultime tre categorie di lavoratori devono assicurarsi per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa; il premio assicurativo, non essendo frazionabile, va versato per l'intero anno, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto non svolge attività lavorativa.

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio madre e figlia).

Non devono assicurarsi i lavoratori impegnati in:

- Lavori socialmente utili (LSU), Borse di lavoro, Corsi di formazione, Tirocini; tali persone, pur in assenza di un rapporto di lavoro, svolgono un'attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge;
- Lavoro part-time, in quanto si tratta sempre di attività lavorativa a tempo indeterminato, anche se interrotta, che comporta l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

14.2.- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (ART. 2 D.M. 15.9.2000)

L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione ed a causa di lavoro in ambito domestico, a condizione che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per gli infortuni occorsi fino al 31 dicembre 2006.

Si considerano avvenuti in occasione ed a causa di lavoro in ambito domestico gli infortuni:

- conseguenti al rischio che deriva dallo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;
- verificatisi all'interno di immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato, delle relative pertinenze e delle parti comuni condominiali. Rientrano nella tutela assicurativa gli

infortuni avvenuti per attività connesse ad interventi di piccola manutenzione (a titolo esemplificativo : idraulica, elettricità ecc.) che non richiedono una particolare preparazione tecnica.

Sono esclusi dall'assicurazione :

- gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale;
- gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico;
- gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari.

A decorrere dal 17 maggio 2006, nell'assicurazione rientra anche l'infortunio mortale.

14.3.- PREMIO ASSICURATIVO (ART.3 D.M. 15.9.2000)

Il premio assicurativo pro capite è fissato in 12,91 euro per anno solare, non frazionabile su base mensile ed esente da oneri fiscali.

La spesa dell'assicurazione (12,91 euro) è sostenuta dallo Stato (art. 7 D.M. 15.9.2000) per i soggetti i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

- a) titolarità di reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non superiore a 4.648,11 euro;
- b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF sia pari a 9.296,22 euro.

14.4. - ISCRIZIONE ALL'ASSICURAZIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO (ARTT.4 E 5 D.M. 15.9.2000)

L'iscrizione all'assicurazione viene effettuata mediante versamento del premio assicurativo con le modalità stabilite dall'Istituto assicuratore.

I soggetti che maturano i requisiti assicurativi successivamente al primo anno di applicazione della norma sono tenuti all'iscrizione ed al versamento del premio assicurativo alla data di maturazione dei requisiti stessi.

Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicurativo deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che permangano i requisiti di legge.

14.5.- SANZIONI (ART.6 D.M. 15.9.2000)

Nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio assicurativo alle scadenze previste, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso, graduabile in relazione al periodo dell'inadempimento secondo i criteri di graduazione stabiliti dal Comitato amministratore del fondo, fatti salvi gli ulteriori accertamenti che l'Istituto assicuratore ritiene di dover effettuare.

14.6.- MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER I SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DEL PREMIO (ART.7 D.M. 15.9.2000)

L'iscrizione viene effettuata mediante presentazione all'INAIL di domanda contenente i dati anagrafici del richiedente ed attestante la sussistenza dei requisiti assicurativi e reddituali. La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei previsti requisiti reddituali, con l'indicazione dei componenti il nucleo familiare del richiedente medesimo.

Per la determinazione dei redditi si fa riferimento al reddito lordo ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente alla dichiarazione sostitutiva di cui sopra e per la formazione del reddito complessivo del nucleo familiare andranno sommati i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo.

Coloro che maturano i requisiti assicurativi - per la prima volta - nel corso dell'anno solare sono tenuti, alla data di maturazione dei requisiti stessi, all'iscrizione immediata.

Per gli anni successivi alla prima iscrizione, è stato previsto un meccanismo di rinnovo automatico della assicurazione, con l'obbligo di denunciare all'INAIL soltanto il venir meno di uno dei requisiti assicurativi o reddituali, entro i successivi trenta giorni.

14.7.- NON AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI (ART.8 D.M. 15.9.2000)

L'applicazione del principio della non automaticità delle prestazioni ha comportato la scelta di escludere dalle prestazioni i soggetti non in regola con gli obblighi di iscrizione/versamento del premio, senza possibilità di sanare retroattivamente le situazioni irregolari.

14.8.- IL FONDO ED IL COMITATO AMMINISTRATORE (ARTT.14, 15, 16, 17 E 18 D.M. 15.9.2000)

È stata prevista per questa assicurazione una gestione totalmente separata dalle altre gestioni INAIL, infatti è stabilita l'istituzione di un

Fondo autonomo speciale con contabilità separata, i cui risultati sono evidenziati nei bilanci annuali dell'Istituto.

Il Fondo è alimentato dai premi assicurativi, dalle somme aggiuntive, dai proventi degli investimenti e da eventuali altre entrate.

Il Fondo è amministrato da un Comitato, composto dal Presidente e dal Direttore generale dell'INAIL, dai rappresentanti dei Ministeri competenti e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative ed ha i seguenti compiti:

- a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni;
- b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;
- c) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo;
- d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Qualora le risultanze del bilancio lo richiedano e comunque allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del Comitato amministratore del Fondo, può modificare l'entità del premio assicurativo, in relazione all'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione, ovvero i limiti reddituali previsti dalla legge.

Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al miglioramento delle prestazioni (art. 10 L. 493/1999).

14.9.- CONTENZIOSO (ART.19 D.M. 15.9.2000)

L'assicurato, il quale non riconosca fondati i motivi del provvedimento dell'Istituto assicuratore riguardanti l'obbligo assicurativo, la contribuzione, il diritto alla prestazione, nonché la misura della prestazione stessa, può presentare ricorso al Comitato amministratore, per il tramite della Sede INAIL che ha emanato il provvedimento, da spedire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o da presentare con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato, comunicando i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto e allegando gli elementi giustificativi dell'opposizione.

Non ricevendo risposta nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'assicurato ha facoltà di adire l'Autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento.

APPENDICE - L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

1. INTRODUZIONE

L'attività di vigilanza, finalizzata a garantire il rispetto delle norme in materia di lavoro, vede coinvolti più organismi e comprende anche le verifiche ispettive in materia di previdenza sociale, svolte dagli Enti previdenziali⁶ per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, con competenza specifica, relativa al rapporto assicurativo cui ciascun ente è preposto.

In materia di igiene e sicurezza del lavoro la competenza è attribuita, in generale, alle Aziende Sanitarie Locali, fermo restando che per le attività caratterizzate da rischio elevato (costruzioni, lavori mediante cassoni ad area compressa, ecc.) sono competenti anche gli Ispettori del Ministero del Lavoro.

Le norme vigenti stabiliscono che gli esiti degli accertamenti devono essere riportati in appositi provvedimenti (verbali ispettivi), anche in caso di constatata regolarità⁷.

1 IL COORDINAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA (D.LGS. N.124/2004)

Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. legge Biagi), ha introdotto norme finalizzate al riordino del complesso e articolato quadro della vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale, definendo ambiti e competenze per il coordinamento, nonché compiti e funzioni del personale ispettivo, secondo un approccio più globale e integrato delle funzioni e dei poteri attribuiti ai diversi organi competenti in materia.

1.1. Il coordinamento

L'art. 1 del decreto legislativo n.124/2004 sancisce che "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assume e coordina , ferme restando le competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale(..)"

⁶ Vedi: art. 5 legge n.628/1961; artt. 19 e 24 T.U. Inail; art. 3, D.L. 463/1983(conv. Legge 638/83)

⁷ V.comma 20 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e circ. Inail n. 1/1999.

Pertanto, così come previsto dal Decreto legislativo citato, presso il Ministero del Lavoro, viene istituita la Direzione Generale per l'attività ispettiva, con compiti di coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale.

A livello nazionale, il coordinamento dell'attività di tutti gli organi impegnati a livello territoriale nel contrasto al lavoro nero e irregolare viene demandato alla Commissione Centrale di Coordinamento dell'attività di vigilanza⁸, che opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza.

A livello regionale, il coordinamento dell'attività di vigilanza viene garantito dalla Commissione regionale, istituita presso le Direzioni Regionali del Lavoro⁹, mentre le Direzioni Territoriali del Lavoro (già DPL)¹⁰ coordinano l'esercizio delle funzioni ispettive e forniscono le direttive volte a razionalizzare l'attività di vigilanza, anche al fine di evitare duplicazioni di accessi.

Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese, esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo¹¹.

Inoltre, i CLES¹² forniscono, in conformità con gli indirizzi espressi dalla Commissione Centrale di coordinamento, indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attività di vigilanza.

Con il D.M. 11 ottobre 2007, anche al fine di valorizzare i CLES, è stata istituita, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la "Cabina di regia nazionale di coordinamento", con il

⁸ La Commissione, presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è composta dal Direttore generale della Direzione Generale dell'attività Ispettiva, dai Direttori Generali dell'Inail e dell'Inps; dal Comandante della Guardia di Finanza; dal Comandante del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro; dal Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate; dal Coordinatore regionale delle Aziende Sanitarie Locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro dei lavoratori.

⁹ La Commissione regionale è costituita dal Direttore della Direzione Regionale del lavoro, che la presiede, dai Direttori Regionali dell'INPS e dell'INAIL, dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, dal Comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri, dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, dal Coordinatore Regionale delle Aziende Sanitarie Locali, da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

¹⁰ Le Direzioni Territoriali del Lavoro nascono con DPR 7 aprile 2011, n.144, "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", per modifica della denominazione e parziale accorpamento delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

¹¹ Articolo 7 (Semplificazione fiscale) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto sviluppo, così come modificato dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 nonché da ultimo dall'art.11, comma 7 del Decreto Legge n.201/2011, c.d. Decreto salva Italia, convertito in legge n.214 del 22 dicembre 2011.

¹²Organismi introdotti dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, denominati "Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso".

compito di concorrere allo sviluppo, alla promozione, implementazione e monitoraggio delle politiche di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare.

1.2 Razionalizzazione dell'attività ispettiva

Al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, l'articolo 10 del D. Lgs. n. 124/2004 ha sancito:

- l'istituzione di una banca dati delle aziende ispezionate;
- la comunicazione, a ciascuna delle altre amministrazioni, dei datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse, al fine di evitare la duplicazione di interventi ispettivi;
- la possibilità, per le Direzioni regionali del lavoro, d'intesa con le Direzioni regionali dell'Inps e dell'Inail e con il Comando del Nucleo dei Carabinieri, di costituire - nel territorio di propria competenza - gruppi di intervento straordinario¹³;
- l'adozione, di un "Modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti" ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria.

Inoltre, il comma 5 dell'art.10, ha sancito che i verbali di accertamento costituiscono fonte di prova in ordine agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.

1.3. Funzioni e compiti del personale di vigilanza

Nell'espletamento della funzione ispettiva, il personale del Ministero del lavoro assume la qualità di "Ufficiale di Polizia Giudiziaria"¹⁴ e, quindi, deve fare rapporto all'Autorità Giudiziaria di ogni reato perseguibile d'ufficio del quale viene a conoscenza.

I funzionari ispettivi degli Enti previdenziali, svolgono attività di Polizia Amministrativa¹⁵ e, quindi, con poteri di contestazione degli illeciti amministrativi e con obbligo di segnalare, all'Autorità Giudiziaria, nonché di informarne il Direttore della Sede di appartenenza¹⁶, eventuali ipotesi di reato rilevate nel corso degli accertamenti ispettivi.

Il Decreto legislativo n. 124/2004, nulla ha innovato rispetto a tali attribuzioni.

¹³ Tale attività, integra le fattispecie di collaborazione già previste per l'espletamento di attività di vigilanza Coordinata (in genere dalla DTL), congiunta (INPS, INAIL, DTL) e integrata (gruppi misti comprendenti le forze dell'ordine).

14 Art.8 DPR n. 520/1955 e art.21 L. 833/1978

¹⁵ Art.3 legge 11 novembre 1983, n. 638 e art. 6 D.Lgs 124/2004.

¹⁶ Circolari Inail: n. 51/1985 e n. 47/1987

Inoltre, con l'art. 7 ha stabilito che il personale ispettivo deve:

- a) vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
- b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- c) fornire tutti i chiarimenti richiesti sull'applicazione delle leggi su cui deve vigilare, anche ai sensi dell'articolo 8;
- d) vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
- e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La norma di riforma in parola inserisce una novità in merito alle funzioni svolte dal personale ispettivo, introducendo anche un'attività di Prevenzione e promozione (art.8) in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggiore rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative¹⁷.

1.4. Poteri e obblighi del personale ispettivo

I poteri già riconosciuti dalle precedenti norme al personale che svolge attività di verifica in materia di lavoro e previdenza sociale, sono stati ampliati dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 e, pertanto, attualmente, gli Ispettori degli Enti previdenziali hanno i seguenti poteri:

- potere di ispezione e di accesso, che consente l'ispezione dei luoghi di lavoro e di esaminare atti e documenti¹⁸;
- potere di accertamento, che consiste nell'acquisire dichiarazioni e notizie da datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti sindacali e istituti di patronato;
- potere di contestazione, che consiste, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/81, nella comunicazione al trasgressore delle violazioni amministrative riscontrate nelle materie di specifica competenza¹⁹;

¹⁷ Il personale ispettivo, nello svolgimento di tale attività, non può svolgere funzioni di vigilanza.

¹⁸ Art.19 e 24 T.U.Inail;

¹⁹ Circolare INAIL n. 47 del 13 luglio 1987

- potere di sequestro: di cose, documenti e materiale informativo, a fini probatori dell'illecito amministrativo-previdenziale;
- potere di irrogare la massimizzazione per lavoro nero di cui all'articolo 4 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. "Collegato Lavoro");
- potere di diffida a regolarizzare le inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione di un verbale unico di accertamento e notificazione degli illeciti²⁰.

Di contro, gli stessi ispettori hanno diversi obblighi, previsti dalle norme vigenti e dal codice di comportamento del personale ispettivo dell'Inail (circolare n. 30 del 14 giugno 2006) che, di seguito, si sintetizzano:

- denunciare, ai sensi dell'art.331 del c.p.p. all'autorità giudiziaria i reati perseguibili d'ufficio di cui vengono a conoscenza. In caso di inosservanza, incorrono nel reato previsto dall'art. 361 del c.p. "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale";
- rispettare i limiti dei poteri ad essi demandati per non incorrere nel reato di "abuso d'ufficio" (art.323 c.p.);
- svolgere tutti i compiti del proprio ufficio, in quanto in caso di inosservanza sono passibili del reato di cui all'art.328 c.p.²¹;
- osservare il segreto sui processi e su ogni altro particolare della lavorazione di cui vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio, al fine di non incorrere nel reato di cui all'art. 623 codice penale.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 33 della legge, n. 183/2010, il personale ispettivo ha l'obbligo di rilasciare, al termine delle attività di verifica compiute nel primo accesso, un verbale di primo accesso, contenente tutti gli elementi espressamente previsti dalla norma stessa.

²⁰ V. art. 33, legge 4 novembre 2010, n.183, che ha sostituito l'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004

²¹ Art. 328 del c.p. "omissione di atti d'ufficio". La sussistenza di una struttura amministrativa gerarchicamente organizzata, fa sì che il reato di "omissione di atti di ufficio" possa sussistere allorquando i poteri spettanti agli ispettori non vengano da questi esercitati nei limiti dell'incarico ricevuto dalla struttura di appartenenza. (circ. n. 47/87)

ALLEGATO A

Disposizioni legislative in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali successive all'emanazione del Testo Unico del 1965

La legge 17 ottobre 1967, n. 977, (modificata dal D.Lgs. n. 345 del 99) sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti, in virtù della quale i minori, anche se occupati in violazione delle norme sull'età minima di ammissione al lavoro, hanno diritto alle prestazioni assicurative obbligatorie

il D.P.R. 31 dicembre 1971, n.1403, che ha esteso la tutela ai lavoratori domestici e familiari

la legge 8 agosto 1972, n. 457, con la quale sono stati aboliti i limiti minimo e massimo di età per la tutela assicurativa dei lavoratori agricoli.

la legge 18 dicembre 1973, n. 877, che ha dettato nuove norme in materia di lavoro a domicilio

la legge 23 dicembre 1978, n. 833 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale

la legge 10 maggio 1982, n.151, che oltre a migliorare alcune prestazioni, ha anche esteso al lavoratore agricolo autonomo il diritto a percepire l'indennità per inabilità temporanea;

il D.P.R. 18 luglio 1984, n.782, che, in attuazione dell'art.19 della legge 10 maggio 1982, ha regolamentato l'attività del Centro Protesi di Vigorso di Budrio, estendendone l'ambito di intervento in considerazione del suo alto valore scientifico e sociale

la legge 19 dicembre 1984, n. 863, di conversione con modificazioni del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, (misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), che ha disciplinato i contratti di solidarietà e di formazione e lavoro, nonché i contratti di lavoro part-time

la legge 28 febbraio 1987, n. 56, che ha innovato la disciplina sull'apprendistato in punto di durata, età numero di lavoratori assumibili con tale qualifica

la legge 3 ottobre 1987, n. 398, di conversione con modificazioni del D.L. 31 luglio 1987, n. 317 (norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale)

la legge 11 marzo 1988 n. 67 (finanziaria 1988), che ha confermato l'attribuzione all'INAIL le funzioni medico legali e di certificazioni nei confronti dei lavoratori infortunati e tecnopatici, nonché la erogazione da parte dell'INAIL delle prime cure ambulatoriali, mediante convenzione tra l'INAIL e le Regioni

il Decreto Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, che istituisce e regola i flussi informativi tra INAIL e S.S.N. in tema di rischi e danni da lavoro a fini prevenzionali

la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e la legge 23 dicembre 1996, n. 662, due leggi finanziarie recenti che permettono all'INAIL investimenti e realizzazioni in campo sanitario, in particolare in quello riabilitativo, nell'ambito dei programmi definiti dal Ministero della Sanità e d'intesa con questo

la legge n. 493 del 3.12.1999 con la quale è stato delegato il governo ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni ed al tempo stesso ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

Il decreto legislativo numero 38 del 23.2.2000 in attuazione della delega conferita dall'articolo 55 della legge 144/1999 con cui sono state introdotte modifiche sostanziali in ordine alla platea dei soggetti assicurati, alle prestazioni, al ristoro del danno, al sistema di finanziamento dei progetti di prevenzione, al riordino in agricoltura.

Il D.M. 15 settembre 2000 "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo"

Il D.M. 15 settembre 2000 "Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico"

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

La legge n.266 del 22 novembre 2002 ha introdotto per la prima volta il DURC con riferimento agli appalti pubblici

LEGGE 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro. (BIAGI) Per l'attuazione della presente legge vedi D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276 che ha introdotto per la prima volta il DURC con riferimento ai lavori privati in edilizia soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o a permesso di costruire (ex licenza edilizia)

Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. legge Biagi) recante "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30

Il decreto legge 30 settembre 2005, n.203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248 che ha approvato un insieme di misure finalizzate al recupero delle entrate di natura pubblica attraverso la rivisitazione del sistema di riscossione

il D.M. 31 gennaio 2006 "Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale"

LEGGE 20 febbraio 2006 n.96 - Disciplina dell'agriturismo

La legge 27 dicembre 2006, n.296: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2007), art. 1 comma 1257

Il D.M. del 24 ottobre 2007 in tema di disciplina unitaria del DURC

Il decreto legge 31 gennaio 2007, n.7 convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.40 che ha istituito la Comunicazione Unica al Registro delle imprese

LEGGE 6 agosto 2008 n.133 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

LEGGE 4 novembre 2010 n.183 - Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.(COLLEGATO LAVORO)

LEGGE 28 giugno 2012 n.92 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

ALLEGATO B

SOGGETTI ASSICURATI (PREVISTI NEL T.U. 1124/1965 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI)**LAVORATORI**

Sovrintendenti ai lavori
 Artigiani (tenuti ad autoassicurarsi)

Apprendisti

Insegnanti, alunni, istruttori, inservienti e addetti

Coniuge, figli, parenti ed affini del datore di lavoro
 Partecipanti all'impresa Familiare

Soci di società e cooperative

Viaggiatori di commercio e piazzisti

Ricoverati

CARATTERISTICHE

Anche se non partecipano materialmente ai lavori.

Che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese.

Quali sono considerati dalla legge.

Che attendono ad esercitazioni tecnico-pratiche di lavoro, ai corsi di qualificazione ed addestramento professionale o ad altre esercitazioni di lavoro comprese quelle di ginnastica.

Che alle sue dipendenze svolgono opera manuale o sovrintendono ai lavori.

Il coniuge ed i parenti entro il 3° grado, nonché gli affini entro il 2° grado che prestino opera manuale sovrintendano ai lavori nell'ambito dell'impresa familiare in assenza del vincolo della subordinazione o societaria.

Anche di fatto, comunque denominate, costituite o esercitate, i quali prestano opera manuale o sovrintendono ai lavori.

Che utilizzano non occasionalmente, per lo svolgimento delle proprie attività, veicoli a motore personalmente condotti.

In case di cura, istituti, ospizi ed ospedali che per servizio interno svolgono un'attività rischiosa,

Detenuti	<p>nonché i loro istruttori o sovrintendenti alle stesse attività.</p> <p>In istituti o stabilimenti di prevenzione e di pena che per servizio interno svolgono un'attività rischiosa, nonché i loro istruttori o sovrintendenti alle stesse attività.</p>
Religiosi o religiose	<p>Che prestano opera manuale retribuita alle dipendenze di terzi (esclusi gli enti ecclesiastici), anche se gli accordi e la retribuzione sono stati fissati direttamente con l'ente ecclesiastico di appartenenza.</p>
Pescatori	<p>Della piccola pesca e delle acque interne.</p>
Lavoratori addetti ai servizi domestici	<p>Coloro che prestano lavoro subordinato – anche ad ore – presso uno o più datori di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura – svolgendo servizi domestici e familiari, nonché di riassetto e di pulizia dei locali.</p>
Medici e tecnici di radiologia autonomi Lavoratori a domicilio	<p>Esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive.</p> <p>Che, con vincoli di subordinazione, eseguono nel proprio domicilio, anche con l'aiuto accessorio dei soli familiari, lavoro retribuito anche per conto di più imprenditori.</p>
Ballerini e tersicorei (ballerini di fila)	<p>Che svolgono le loro attività artistiche con vincolo di subordinazione, sono addetti all'allestimento, alla prova ed alla esecuzione di pubblici spettacoli.</p>
Assistenti contrari	<p>Coloro che sono incaricati dal proprio datore di lavoro</p>

Personale addetto a macchine elettriche, computer, etc.	di controllare il lavoro svolto da altro impresario per conto del proprio. Addetti a macchine elettriche in generale, computer, registratori di cassa, macchine per scrivere, etc.
Conducenti di veicoli a motore	Coloro che, per il lavoro loro affidato, conducono personalmente e non occasionalmente veicoli a motore.
Associati in partecipazione	Coloro che prestano opera manuale o sovrintendono ai lavori in forza del contratto disciplinato dall'art. 2549 e seguenti del Codice Civile.
Lavoratori dello spettacolo	Coloro che, con vincolo di subordinazione, svolgono attività artistica in ambienti organizzati per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli.
Sindacalisti	Coloro che svolgono attività sindacale a tempo pieno ed operano direttamente presso un Sindacato dal quale sono anche retribuiti.
Animatori turistici	Coloro che, con vincolo di subordinazione e nell'ambito di strutture ricettive connesse all'attività turistica, organizzano giochi, gare, spettacoli a beneficio dei clienti.
Associati degli Studi professionali per i quali non opera il divieto di esercizio societario di attività professionale (L. n. 1815/1939 - Art. 2)	Professionisti appartenenti, ad esempio, a società di revisione per il controllo contabile o a società di engineering.
Soggetti addetti a	Coloro che sono impegnati

lavori Socialmente utili o di Pubblica utilità Giovani inoccupati	dagli Enti promotori nell'ambito di specifici progetti. Che sono impegnati nei piani di inserimento professionale o che fruiscono di borse di lavoro.
Prestatori di lavoro Temporaneo	Assunti dalle imprese autorizzate a fornire lavoratori temporanei alle aziende che ne fanno richiesta.
Casalinghi/e	Soggetti in età compresa tra i 18 ed i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui dimora.
Lavoratori dell'area dirigenziale	Quando siano addetti ad una delle attività rischiose di cui all'art. 1 del T.U. ed anche se già tutelati, contrattualmente o per legge, con polizze assicurative private.
Lavoratori "parasubordinati"	Quando siano addetti ad una delle attività rischiose di cui all'art. 1 del T.U. o che si avvalgano, in via non occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti che siano strumentali all'esercizio delle mansioni svolte.
Sportivi professionisti dipendenti	Per l'attività sportiva svolta con vincolo di dipendenza in favore di Società sportive professionistiche
Tirocinanti	Per le attività rientranti

nel progetto formativo e di orientamento anche se eventualmente svolte fuori dell'azienda, senza alcuna limitazione.

Componenti dell'equipaggio delle navi o galleggianti addetti alla navigazione e alla pesca
Personale artistico degli Enti lirici e delle istituzioni concertistiche per l'attività svolta in ambienti a rischio (D. Leg.vo 23.4.98 n. 134; office vision del 29 maggio 1998, circolare n.47 del 10 giugno 1999)

Pony express
Istruttori di scuola guida

ALLEGATO C

DATORI DI LAVORO - LAVORATORI DA ASSICURARE (PREVISTI NEL T.U. 1124/1965 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI)

Artigiani

Nei confronti di se stessi, dei propri dipendenti e dei familiari, parenti ed affini che svolgono attività lavorativa nell'azienda.

Società di ogni tipo e cooperative

Nei confronti dei propri soci che prestano opera manuale retribuita.

Compagnie portuali

Nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci e di materiali.

Carovane di facchini e simili

Nei confronti dei propri componenti.

Armatori delle navi

Nei confronti degli addetti alla navigazione ed alla pesca marittima.

Società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo

Nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori delle navi.

Scuole, istituti di istruzione, enti gestori di corsi professionali, cantieri scuola

Nei confronti di alunni, insegnanti, inservienti o altri addetti che per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), o frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine ovvero che svolgono esercitazioni tecnico-scientifiche, tecnico pratiche di lavoro o esercitazioni di ginnastica.

Nei confronti di alunni che svolgono esercitazioni tecnico-scientifiche, tecnico pratiche di lavoro o esercitazioni di ginnastica.

Soggetti privati promotori di tirocini formativi**Case di cura, istituti ed ospizi:**

nei confronti dei ricoverati che svolgono per servizio interno una attività ritenuta rischiosa.

Istituti e stabilimenti di prevenzione e pena:

nei confronti dei detenuti che, per servizio interno o per attività occupazionale, svolgono una attività ritenuta rischiosa.

Gli appaltatori e concessionari di lavori, opere e servizi:

anche se i lavori sono effettuati per conto dello Stato, di regioni, di Province, di Comuni o altri Enti Pubblici.

Chi concretamente fruisce di prestazioni d'opera nei confronti del personale occupato in violazione delle disposizioni di legge.**I soggetti privati che, direttamente e per proprio conto, adibiscono persone ad attività rischiose, nei limiti sottoindicati:**

- anche una sola persona addetta alle seguenti attività: opere edilizie, lavori di scavo a cielo aperto o in sotterraneo, lavori eseguiti con uso di mine, servizio di vigilanza privata, allevamento, riproduzione e custodia di animali, allestimento, prova ed esecuzione di pubblici spettacoli, allestimento ed esercizio di parchi di divertimento;

- più di tre persone, anche se non contemporaneamente, nelle altre attività rischiose.

Possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici e di sostanze radioattive:

nei confronti dei medici esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Soggetti promotori di lavori socialmente utili o di pubblica utilità:

nei confronti dei lavoratori impegnati negli specifici progetti.

Imprese di fornitura di lavoro temporaneo:

nei confronti dei lavoratori avviati temporaneamente presso le aziende utilizzatrici.

Casalinghi/e:

nei confronti di se stessi.

Committenti di lavoro "parasubordinato":

nei confronti dei lavoratori "parasubordinati".

Gli associanti in partecipazione:

nei confronti degli associati;

Coloro che hanno l'esercizio di macchine, apparecchi od impianti, ovvero ne demandano l'esercizio ad incaricati, anche se non ne hanno la proprietà;

i titolari dell'impresa familiare:

nei confronti dei collaboratori partecipanti all'impresa;

ALLEGATO D**LAVORAZIONI (PREVISTE NEL T.U. 1124/1965 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI)**

LAVORAZIONE	DESCRIZIONE
Lavori edili e stradali	Opere di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, anche su prefabbricati; sono compresi i lavori sulle strade, i lavori di innaffiatura, la spalatura della neve, la potatura degli alberi e il diserbo.
Installazione e manutenzione di macchine ed impianti	Lavori di messa in opera, riparazione, modificazione e rimozione, compreso il montaggio, lo smontaggio e le operazioni di collaudo.
Bonifica e miglioramento fondiario	Esecuzione di opere per la sistemazione di frane, territori montani, regolazione di sorgenti e corsi d'acqua, compresi i lavori di manutenzione dei canali e il drenaggio in galleria.
Lavori di scavo	Opere eseguite a cielo aperto o in sotterraneo e qualsiasi altro lavoro che preveda l'uso di mine.
Lavori per ferrovie, tramvie e funivie	Opere di costruzione, manutenzione e riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie, compresi i lavori connessi al loro esercizio.
Distribuzione gas, acqua ed elettricità; servizio telefonico e radiotelevisivo	Lavori di produzione ed estrazione, trasformazione, approvvigionamento e distribuzione; costruzione, riparazione e rimozione di impianti, linee e condotte, compresi i parafulmini.
Trasporto via terrestre	Quando si fa uso di mezzi meccanici o animali.
Magazzini di deposito	Lavori connessi all'esercizio di magazzini per il deposito di

Rimessaggio e custodia	merci o altri materiali. Esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché il posteggio, anche all'aperto, di mezzi meccanici.
Carico e scarico	Lavori ed attività concernenti carico e scarico.
Navigazione	Attività di navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea.
Pesca	Lavori connessi alla pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca, comunque esercitata, delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; vallicoltura, mitilicoltura, ostricoltura.
Sostanze esplosive, infiammabili, tossiche, caustiche e radioattive	Lavori di produzione, trattamento, impiego e trasporto, nonché lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita. In ogni caso vanno compresi tra i materiali infiammabili i petroli greggi, gli oli minerali bianchi e gli oli minerali lubrificanti.
Piante	Taglio, riduzione, trasporto e getto.
Stabilimenti metallurgici	Compresi gli stabilimenti meccanici e le fonderie.
Pelli, vetro e ceramica	Lavori per la concia delle pelli, vetrerie e fabbriche di ceramiche.
Miniere, cave, torbiere e saline	Compreso il trattamento delle materie estranee anche se effettuato in luogo di deposito.
Cemento e laterizi	Lavori inerenti alla produzione di cemento, calce, gesso e laterizi.
Cantieri navali	Costruzione, demolizione, riparazione di navi e natanti, nonché il recupero di essi o del loro carico.
Macelli e macellerie	Lavorazioni connesse

	all'attività di pubblici macelli e macellerie.
Estinzione incendi	Con esclusione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Servizio di salvataggio	Attività inerenti il servizio di salvataggio.
Vigilanza privata	Servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e di pesca.
Nettezza urbana	Lavori inerenti il servizio di nettezza urbana.
Allevamento, riproduzione e custodia di animali	Compresi lavori nei giardini zoologici e negli acquari.
Pubblici spettacoli e parchi di divertimento	Allestimento, prova ed esecuzione di pubblici spettacoli, allestimento o esercizio di parchi di divertimento, con esclusione delle persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici o teatrali.
Esercitazioni tecnico pratiche di lavoro	Per le esercitazioni svolte nelle scuole e nei corsi di qualificazione e addestramento professionale.